



COMUNE DI TRESIVIO  
PROVINCIA DI SONDRIO

INDIVIDUAZIONE DEL RETICOLO IDRICO MINORE  
E DELLE RELATIVE FASCE DI RISPETTO,  
DEFINIZIONE DELLE ATTIVITÀ VIETATE O  
SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE COMUNALE

D.g.r. 25 marzo 2002 n° 7/7868 e d.g.r. 1 agosto 2003 n° 7/13950



Allegato:  <b>1</b>	Oggetto:  <b>REGOLAMENTO DI POLIZIA IDRAULICA NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE</b>
Scala:	
Data: marzo 2005	
Aggiornamento:  maggio 2011	A cura di:  Dott. Geol. Guido Merizzi Via Lungo Mallero Diaz, 9 23100 SONDRIO Tel. 0342/514527  Dott. Ing. Salvatore Vitali Via Donatori di Sangue, 15 23100 SONDRIO Tel. 0342/218456

## INDICE

ART. 1	- OGGETTO DELLE PRESENTI NORME	Pag. 3
ART. 2	- RETICOLO IDRICO MINORE	Pag. 3
ART. 3	- NORME GENERALI DI POLIZIA IDRAULICA E TUTELA DEI CORSI D’ACQUA	Pag. 4
ART. 4	- FASCE DI RISPETTO	Pag. 5
ART. 5	- OPERE VIETATE IN MODO ASSOLUTO SUL RETICOLO IDRICO	Pag. 6
ART. 6	- OPERE SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE	Pag. 7
ART. 7	- FABBRICATI E SIMILI ESISTENTI NELLE FASCE DI RISPETTO	Pag. 9
ART. 8	- CORSI D’ACQUA COPERTI	Pag. 10
ART. 9	- VARIAZIONI DI TRACCIATO DEI CORSI D’ACQUA	Pag. 11
ART. 10	- SCARICHI IN CORSI D’ACQUA	Pag. 11
ART. 11	- PRESCRIZIONI SULLA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DELLE OPERE	Pag. 12
ART. 12	- RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE E CONCESSIONE	Pag. 15
ART. 13	- COMPATIBILITA’ IDRAULICA	Pag. 16
ART. 14	- AUTORIZZAZIONE PAESISTICA	Pag. 17
ART. 15	- PROCEDURE PER CONCESSIONI NEL CASO DI INTERVENTI RICADENTI NEL DEMANIO	Pag. 17
ART. 16	- DANNI ALL’INTERNO DELLE FASCE DI RISPETTO	Pag. 17
ART. 17	- CAUZIONI	Pag. 17
ART. 18	- RIPRISTINO DI CORSI D’ACQUA A SEGUITO DI VIOLAZIONI IN MATERIA DI POLIZIA IDRAULICA	Pag. 17
ART. 19	- ROGGE ATTIVATE DA DERIVAZIONI	Pag. 18
ART. 20	- SITUAZIONI DI CRITICITÀ	Pag. 18
ART. 21	- NORMATIVA DI RIFERIMENTO	Pag. 18

**Appendice 1: Stralcio del R.D. n° 523 del 1904**

**Appendice 2: Norme tecniche riguardanti le Fasce Fluviali dell’Adda** (tratte dalle Norme di Attuazione del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico P.A.I. adottato con delibera del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del fiume Po n. 18/2001 del 26 aprile 2001)

**Appendice 3: Stralcio della d.g.r. 25 gennaio 2002 n. 7/7868** (Determinazione del reticolo idrico principale. Trasferimento delle funzioni relative alla polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore come indicato)

dall’art. 3 comma 114 della l.r. 1/2000 – Determinazione dei canoni regionali di polizia idraulica)

**Appendice 4: Stralcio della d.g.r. 01 agosto 2003 n. 7/13950**

(Modifica della d.g.r. 25 gennaio 2002, n. 7/7868 “Determinazione del reticolo idrico principale. Trasferimento delle funzioni relative alla polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore come indicato dall’art. 3 comma 114 della l.r. 1/2000 – Determinazione dei canoni regionali di polizia idraulica”)

## **ART. 1 – OGGETTO DELLE PRESENTI NORME**

Il presente Regolamento norma le attività all’interno delle fasce di rispetto del reticolo idrico minore individuando quelle vietate e quelle soggette ad autorizzazione e disciplina le funzioni di polizia idraulica sullo stesso reticolo idrico minore attribuite al Comune di Tresivio ai sensi della D.G.R. 25 gennaio 2002 n. 7/7868 e successiva D.G.R. 1 agosto 2003 n. 7/13950, al fine di perseguire l’obiettivo di salvaguardia del reticolo idrografico del territorio comunale e di protezione dai rischi naturali o che conseguono alle sue modifiche e trasformazioni.

Le norme del presente Regolamento, fatti salvi gli obblighi e divieti indicati dagli articoli successivi, forniscono indirizzi progettuali validi per ogni tipo di intervento di manutenzione, modificazione e trasformazione dello stato dei corsi d’acqua e delle immediate adiacenze e sono costituite da un insieme di regole, criteri operativi e modalità d’intervento atti al conseguimento delle finalità sopra esposte.

Si potranno eccezionalmente autorizzare deroghe, adeguatamente motivate, esclusivamente per opere di pubblica utilità; il mancato rispetto del presente Regolamento deve essere motivato in ragione di evenienze non previste dalle norme o di particolari condizioni del contesto. L’Amministrazione Comunale, attraverso i propri organici tecnici ne sorveglia l’osservanza.

## **ART. 2 – RETICOLO IDRICO MINORE**

In conformità ai contenuti dell’allegato B alla D.G.R. 1 agosto 2003 n. 7/13950 è stato predisposto un apposito documento tecnico con individuazione del reticolo idrico minore e relative fasce di rispetto. Tale documento è composto dai seguenti elaborati:

- a) **RELAZIONE ILLUSTRATIVA - Definisce i criteri adottati per l’individuazione, la numerazione e la classificazione del reticolo idrico minore e le principali caratteristiche idrauliche dei corsi d’acqua significativi.**
- b) **TAVOLA 1 (TAVOLA SINOTTICA DEL RETICOLO IDROGRAFICO) - Il reticolo idrografico di tutto il territorio comunale, sia minore che principale (costituito dai corsi d’acqua inseriti nell’Allegato A della D.G.R. 1 agosto 2003 n. 7/13950), è rappresentato su un’unica planimetria CTR in scala 1:10.000. La tavola 1 indica inoltre: il confine comunale, le celle quadrate di 2 km di lato che suddividono il territorio in settori con caratteristiche idrologiche omogenee nonché i bacini idrografici “significativi” suddivisi in aree parziali per il calcolo dell’altezza e della pendenza media.**
- c) **TAVOLA 2 (RETICOLO IDROGRAFICO E RELATIVE FASCE DI RISPETTO): rappresenta su planimetrie CTR in scala 1:5.000, il reticolo idrografico**

e le relative fasce rispetto di tutto il territorio comunale, sia minore che principale (costituito dai corsi d'acqua inseriti nell'Allegato A della D.G.R. 1 agosto 2003 n. 7/13950). La tavola 2 riporta anche le fasce fluviali dell'Adda, come definite dal Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI), ai sensi della L. 183/89.

- d) **TAVOLA 3 (RETICOLO IDROGRAFICO E RELATIVE FASCE DI RISPETTO ALL'INTERNO DEL CENTRO EDIFICATO E NELLE AREE DI FONDOVALLE):** per queste particolari zone del territorio comunale, il reticolo idrografico e le fasce di rispetto sono riportate anche su una planimetria catastale, che costituisce la base cartografica del PRG. E' in scala 1 : 3.000.
- e) **ALLEGATO 1 (REGOLAMENTO DI POLIZIA IDRAULICA – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE):** definisce le attività vietate o soggette ad autorizzazione comunale per l'esercizio di polizia idraulica di competenza comunale.
- f) **ALLEGATO 2 (CRITERI GENERALI PER LE VERIFICHE DI COMPATIBILITA' IDRAULICA):** indica i criteri che si dovranno adottare per il calcolo idrologico e le verifiche idrauliche. Vengono proposti i requisiti minimi per il modello di trasformazione afflussi-deflussi con regionalizzazione della curva di possibilità climatica e i criteri minimi per le verifiche idrauliche.
- g) **ALLEGATO 3 (DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA):** vengono rappresentati i tratti di alveo per i quali sono proposte riduzioni della fascia rispetto. Vengono anche evidenziati i tratti critici (tombini, ponti ecc.) che giustificano le scelte operate.

L'elaborato tecnico, comprensivo della parte cartografica e di quella normativa, è oggetto di apposita variante allo strumento urbanistico e diventerà, ad approvazione avvenuta, integrazione dello Studio Geologico redatto ai sensi della L.R. 41/97; tale elaborato è sottoposto preventivamente alla Sede Territoriale della Regione Lombardia per l'espressione di parere tecnico vincolante sullo stesso.

### **ART. 3 - NORME GENERALI DI POLIZIA IDRAULICA E TUTELA DEI CORSI D'ACQUA**

Nell'espletare la funzione di Polizia Idraulica e valutare le istanze di nulla-osta idraulico per interventi sul reticolo idrico minore, gli uffici tecnici del Comune dovranno operare in conformità alle norme contenute nel presente Regolamento, esaminando i progetti tenendo conto, in generale, dei criteri di buona tecnica di costruzione idraulica.

Si dovrà in ogni caso tenere conto dei seguenti criteri generali:

- E' vietata l'occupazione o la riduzione delle aree di espansione e di divagazione dei corsi d'acqua al fine della moderazione delle piene.

- Vigè il divieto di tombinatura dei corsi d’acqua ai sensi del D. Lgs. 152/99 art. 41 che non sia imposta da ragioni eccezionali di tutela della pubblica incolumità.

Per tutte le opere ammesse previa autorizzazione, l’amministrazione comunale dovrà attuare procedure autorizzative che garantiscano il rispetto dei criteri informativi di cui sopra al fine di evitare conseguenze negative sul regime delle acque.

Possono essere, in generale, consentiti:

- gli interventi che non siano suscettibili di influire né direttamente né indirettamente sul regime del corso d’acqua;
- le difese radenti (ossia senza restringimento della sezione d’alveo e a quota non superiore al piano campagna), che devono essere realizzate in modo tale da non deviare la corrente verso la sponda opposta (effetto “repellente”) né provocare restringimenti d’alveo; tali opere dovranno essere caratterizzate da pendenze e modalità costruttive tali permettere l’accesso al corso d’acqua;
- la realizzazione di muri spondali verticali o ad elevata pendenza, che dovrà essere limitata all’interno di centri abitati, e comunque, in casi eccezionali, dove non siano possibili alternative di intervento a causa della limitatezza delle aree disponibili.

#### **ART. 4 - FASCE DI RISPETTO**

Nel presente studio sono individuate le fasce di rispetto dei corsi d’acqua appartenenti al reticolo idrico minore: esse hanno estensioni diverse in relazione all’importanza del corso d’acqua e/o alla situazione urbanistica locale. In genere si propone:



- 1. fascia uguale a metri 10 per ogni lato, generalmente per tutti i corsi d’acqua del reticolo minore; in particolare per quelli situati all’esterno del perimetro del centro edificato nel vigente P.R.G.**
- 2. fascia uguale a metri 5 per ogni lato, per alcuni tratti particolari di corsi d’acqua di modesta importanza e situati prevalentemente in aree densamente edificate.**
- 3. Una fascia di rispetto uguale a 4 m per le tubazioni interrate che attraversano le aree subpianeggianti e abitate del comune di Tresivio e che ricevono le acque delle rogge Fontana Gemella, Cambrade, Ca’ Menatti e S. Abbondio.**

Le distanze dai corsi d’acqua devono intendersi misurate dal piede arginale esterno o, in assenza di argini in rilevato, dalla sommità della sponda incisa. Nel caso di sponde stabili, consolidate o protette, le distanze possono essere calcolate con riferimento alla sommità della sponda (v. schema grafico riportato nella pagina seguente).


Si evidenzia che negli allegati cartografici, la rappresentazione grafica delle fasce di rispetto del reticolo idrico minore ha un valore puramente indicativo; la distanza dal corso d’acqua dovrà essere, invece, determinata sulla base di riscontri in sito secondo le modalità sopra descritte. È importante segnalare infine che le distanze di rispetto dei corsi d’acqua, riportate nello studio del reticolo minore, integrano e non sostituiscono le aree di rispetto dei corsi d’acqua tracciate sulla carta di fattibilità geologico tecnica di piano, relativa allo studio geologico del PRG.

# SCHEMI GRAFICI PER LA DEFINIZIONE DELLE FASCE DI RISPETTO DEI CORSI D'ACQUA NEL TERRITORIO COMUNALE DI TRESIVIO



CORSO D'ACQUA INCISO E NON ARGINATO




CORSO D'ACQUA TOMBINATO



CORSO D'ACQUA INTUBATO



CORSO D'ACQUA POCO INCISO PROTETTO DA RILEVATI ARGINALI ANCHE CON  
SAGOME IRREGOLARI E COSTITUITI DA MATERIALE DI SVASO DELL'ALVEO  
(TIPO TORRENTE VEDELLINI)



## **ART. 5 - OPERE VIETATE IN MODO ASSOLUTO SUL RETICOLO IDRICO**

Lungo i corsi d’acqua, ferme restando le disposizioni vigenti, è vietata (v. R.D. 523/1904, artt. 59, 96, 97 e 98 norma fondamentale di polizia idraulica):

- a) la formazione di opere, con le quali si alteri in qualunque modo il libero deflusso delle acque;
- b) l’occupazione o la riduzione delle aree di espansione e di divagazione dei corsi d’acqua;
- c) il posizionamento longitudinalmente in alveo di infrastrutture (gasdotti, fognature, acquedotti tubature e infrastrutture a rete in genere) che riducano la sezione del corso d’acqua; in caso di necessità e di impossibilità di diversa localizzazione le stesse potranno essere interrato.
- d) il danneggiamento e lo sradicamento dei ceppi degli alberi, delle piantagioni e di ogni altra opera in legno secco o verde, che sostengono le rive dei corsi d’acqua;
- e) qualunque opera o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la destinazione d’uso degli argini, delle sponde e loro accessori e manufatti attinenti;
- f) qualsiasi tipo di recinzione;
- g) le piantagioni che s’inoltrino dentro gli alvei dei fiumi, torrenti, fossi e canali, costringendone la sezione normale e creando ostacolo al libero deflusso delle acque;
- h) l’estrazione di ciottoli, ghiaia, sabbia ed altre materie dei corsi d’acqua.

**Nelle fasce di rispetto**, ferme restando le disposizioni vigenti, è vietata:

- a) qualsiasi tipo di edificazione e qualunque tipo di fabbricato o manufatto per il quale siano previste opere di fondazione salvo quelle consentite previa autorizzazione ed indicate nel paragrafo successivo.
- b) il deposito a cielo aperto, ancorché provvisorio, di materiale di qualsiasi genere;
- c) ogni tipo di impianto tecnologico salvo le opere attinenti alla regimazione dei corsi d’acqua, alla regolazione del deflusso, alle derivazioni;
- d) i movimenti di terra che alterino in modo sostanziale e stabilmente il profilo del terreno;
- e) le piantagioni che s’inoltrino dentro gli alvei dei fiumi, torrenti, fossi e canali, costringendone la sezione normale e creando ostacolo al libero deflusso delle acque;
- f) qualsiasi tipo di recinzione che crei ostacolo al regolare deflusso ed esondazione delle acque.

## ART. 6 – OPERE SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE

Lungo i corsi d’acqua, ferme restando le disposizioni vigenti alla normativa nazionale e regionale, fermi restando i vincoli dettati dallo Studio Geologico redatto ai sensi della L.R 41/97, potranno essere realizzate previa autorizzazione le seguenti opere:

- a) in generale le opere di difesa, di sistemazione idraulica e di monitoraggio dei fenomeni connessi al corso d’acqua stesso;
- b) gli interventi per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei corsi d’acqua, quale taglio piante ed arbusti, volti alla ricostruzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione di ostacoli al libero deflusso delle acque;
- c) le difese radenti (ossia senza restringimento della sezione d’alveo e a quota non superiore al piano campagna), che devono essere realizzate in modo tale da non deviare la corrente verso la sponda opposta (effetto “repellente”) né provocare restringimenti d’alveo; tali opere dovranno essere caratterizzate da pendenze e modalità costruttive tali permettere l’accesso al corso d’acqua; la realizzazione di muri spondali verticali o ad elevata pendenza, che dovrà essere limitata all’interno di centri abitati, e comunque, in casi eccezionali, dove non siano possibili alternative di intervento a causa della limitatezza delle aree disponibili;
- d) la formazione di rilevati e/o rampe di salita o discesa dal corpo degli argini per lo stabilimento di comunicazione ai beni, ai guadi ed ai passi dei fiumi e torrenti, purchè non creino ostacolo al libero deflusso delle acque;
- e) la ricostruzione, senza variazioni di posizione e forma, di ponti, ponti canali, botti sotterranee e simili esistenti negli alvei dei fiumi, torrenti, fossi scolatoi pubblici e canali demaniali;
- f) gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche e di interesse pubblico e di restauro e di risanamento conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela;
- g) gli interventi volti alla ricostruzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;
- h) la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili e relativi impianti, previo studio di compatibilità dell’intervento con lo stato di dissesto esistente validato dall’Autorità competente. Gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell’esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto delle condizioni idrauliche presenti. Più in particolare:
  - gli attraversamenti aerei di linee telefoniche, teleferiche, ponti, canali ecc.;
  - gli attraversamenti in subalveo, in caso di impossibilità di diversa localizzazione, di linee tecnologiche, elettriche, telefoniche, acquedotti, fognature, gasdotti, metanodotti, ecc.;
- i) le opere necessarie all’attraversamento del corso d’acqua come passerelle, ponticelli, ponti, guadi ecc..
- j) sottopassaggi pedonali o carreggiabili;
- k) la formazione di presidi ed opere a difesa delle sponde;

- l) la formazione di nuove opere per la regimazione delle acque, per la derivazione e la captazione per approvvigionamento idrico (autorizzazione provinciale);
- m) scarichi di fognature private per acque meteoriche;
- n) scolmatori di troppo pieno di acque fognarie;
- o) scarichi di acque industriali o provenienti da depuratori gestiti da enti pubblici;
- p) la copertura eccezionale dei corsi d'acqua nei casi previsti dall'art. 41 del D.Lgs n. 152 del 11 maggio 1999 e successive modificazioni ed integrazioni;

**Nelle fasce di rispetto dei corsi d'acqua**, ferme restando le disposizioni vigenti della normativa nazionale e regionale, fermi restando i vincoli dettati dallo Studio Geologico redatto ai sensi della L.R: 41/97, sono consentiti, previa autorizzazione:

- a) interventi di sistemazione a verde;
- b) percorsi pedonali e ciclabili, strade in genere;
- c) la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili e relativi impianti, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente validato dall'Autorità competente. Gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto delle condizioni idrauliche presenti. Più in particolare:
  - gli attraversamenti aerei di linee telefoniche, teleferiche, ecc.;
  - posa di linee tecnologiche, elettriche, telefoniche, acquedotti, fognature, gasdotti, metanodotti, ecc.;
  - posa di pali e sostegni di linee elettriche o telefoniche, ecc.;
- d) rampe di collegamento agli argini pedonali e carreggiabili;
- e) la formazione di presidi ed opere a difesa del corso d'acqua;
- f) la formazione di nuove opere per la regimazione delle acque in caso di piene;
- g) la manutenzione, senza variazioni di posizione e forma, dei fabbricati e simili esistenti nelle fasce di rispetto (ved. paragrafo successivo);
- h) movimenti di terra anche se alterino in modo sostanziale e stabilmente il profilo del terreno purchè finalizzati alla realizzazione di progetti di recupero ambientale, di bonifica e di messa in sicurezza del rischio idraulico;
- i) l'ampliamento o la ristrutturazione degli impianti di trattamento delle acque reflue;
- j) gli interventi volti alla ricostruzione degli equilibri naturali alterati e all'eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;
- k) il deposito temporaneo a cielo aperto di materiali che per loro caratteristiche non si identificano come rifiuti, finalizzato ad interventi di recupero ambientale comportanti il ritombamento di cave;
- l) il miglioramento fondiario limitato alle infrastrutture rurali compatibili con l'assetto della fascia di rispetto;
- m) Il deposito temporaneo di rifiuti come definito all'art.6, comma 1, let. M), del d.lgs. n° 22/1997;
- n) posa di cartelli pubblicitari o simili su pali o supporti di altro tipo purchè non creino ostacolo al libero deflusso delle acque;

- o) le recinzioni di tipo “amovibile” purché non creino ostacolo al libero deflusso delle acque. Si precisa che le recinzioni in muratura con fondazioni sono assimilate ai fabbricati, mentre quelle semplicemente infisse nel terreno sono assimilate alle piantagioni (D.G.R. 7663 del 08/04/1986);

## **ART. 7 – FABBRICATI E SIMILI ESISTENTI NELLE FASCE DI RISPETTO**

Per i fabbricati ed impianti esistenti all’interno delle fasce di rispetto del reticolo idrico minore sono ammessi, previa autorizzazione, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo degli edifici, così come definiti dall’art. 3 del D.P.R. n° 380/2001 (ex art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457, lettere a), b) e c), senza variazione destinazione d’uso, di posizione e forma e di volume. Qualora non in contrasto con altri strumenti urbanistici (in particolare: carte PAI e carte di fattibilità geologica di piano) sono ammessi anche gli interventi di ristrutturazione edilizia così come definita dall’art. 3 del D.P.R. n° 380/2001, previa verifica di compatibilità idraulica e senza aumento del sedime del fabbricato per la parte incidente nella fascia di rispetto. Eventuali modifiche geometriche del sedime dovranno prevedere una minor occupazione della fascia di rispetto con contestuale allontanamento dall’alveo. L’autorizzazione è rilasciata previa rinuncia da parte del soggetto interessato al risarcimento in caso di danno o in presenza di copertura assicurativa.

E’ sempre ammessa la demolizione senza ricostruzione.

Potranno essere autorizzati interventi che prevedano parziale demolizione con miglioramento delle condizioni idrauliche e di accesso per manutenzione. In ogni caso tali interventi non dovranno pregiudicare la possibilità futura di recupero dell’intera area della fascia di rispetto alle altre funzioni cui è deputata con priorità al ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente ai corpi idrici.

Nel caso di fabbricati e/o opere esistenti che, per cattiva o mancata manutenzione, costituissero rischio per il regolare deflusso delle acque, l’Amministrazione provvederà a sollecitare i proprietari all’esecuzione delle opere necessarie a ridurre il rischio (non esclusa la demolizione se ritenuta indispensabile) assegnando un tempo limite per l’esecuzione dei lavori.

In caso di inadempienza da parte dei proprietari l’Amministrazione potrà intervenire direttamente addebitando l’onere dell’intervento ai proprietari.

## **ART. 8 – CORSI D’ACQUA COPERTI**

Ai sensi dell’art. 41 del D.Lgs n. 152 del 11 maggio 1999 e successive modificazioni ed integrazioni, è vietata la copertura dei corsi d’acqua, che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità.

E’ comunque consentita **in deroga** la copertura dei corsi d’acqua, od il mantenimento della stessa nel caso esista già, da parte dell’Ente Pubblico, in casi eccezionali per opere che siano riconosciute di pubblica utilità, accertata la compatibilità idraulica di cui al capitolo 11 e comprovato il miglioramento nell’assetto del territorio interessato. Se i tombotti non sono

percorribili con piccoli mezzi per la manutenzione, sono da privilegiare coperture in grigliato metallico carrabile.

Per i corsi d’acqua coperti esistenti o nuovi, all’imboccatura dovranno essere realizzati sistemi atti a impedire o ridurre il rischio di ostruzione per deposito di materiale sedimentale o flottante. I sistemi tipo griglie filtranti ecc. dovranno essere dimensionati e posizionati in modo da non ridurre la sezione utile di deflusso (mediante allargamenti dell’alveo od altro) e di assicurare una facile manutenzione. In tali casi deve essere previsto **un apposito piano di manutenzione**, che dovrà essere recepito nel Piano di Protezione Civile.

I tratti coperti attualmente esistenti sono soggetti a verifica di compatibilità idraulica nell’ambito del presente studio: se la verifica di compatibilità su tali manufatti non darà esito positivo, verranno individuate soluzioni alternative che dovranno essere attuate dal Comune entro due anni dall’approvazione del documento medesimo (vedasi cap. 6 della Relazione).

La fascia di rispetto dei corsi d’acqua attualmente coperti è finalizzata a garantire la possibilità di accesso alle ispezioni e/o la possibilità di manutenzione tramite ispezioni poste a distanze adeguate, nonché, in caso di dimostrata inadeguatezza della sezione idraulica dei tombotti e la non compatibilità con i criteri di verifica, per lo stombamento degli stessi ed il ripristino della situazione quo ante.

Manufatti di ispezione devono di norma essere previsti ad ogni confluenza di canalizzazione in un’altra, ad ogni variazione planimetrica tra due tronchi rettilinei, ad ogni variazione di livelletta ed in corrispondenza di ogni opera d’arte particolare. Il piano di scorrimento nei manufatti deve rispettare la linearità della livelletta di un tratto sufficientemente lungo a cavallo del tombotto.

I manufatti di cui sopra devono avere dimensioni tali da considerare l’agevole accesso al personale addetto alle operazioni di manutenzione e controllo. Lungo le canalizzazioni o tombotti, al fine di assicurare la possibilità di ispezione e di manutenzione, devono disporsi manufatti a distanza mutua tale da permettere l’agevole intervento del personale addetto. In ogni caso dovranno essere rispettate le indicazioni della Circolare Ministero LL. PP. – Servizio Tecnico Centrale – 7 gennaio 1974, n. 11633 Istruzioni per la progettazione delle fognature e degli impianti di trattamento delle acque di rifiuto: “i pozzetti di ispezione non potranno distare tra loro più di 20-25 metri quando le sezioni non siano praticabili (altezza inferiore a 1,05 m); potranno disporsi a maggiore distanza, e comunque non superiore a m 50 per sezioni praticabili”.

Sono pertanto vietate nella fascia di rispetto tutte le opere che comportano impedimento alla possibilità di accesso alle ispezioni ed alla manutenzione e/o la possibilità di ripristino dell’alveo a cielo libero o di realizzazione di nuove ispezioni.

## **ART. 9 – VARIAZIONI DI TRACCIATO DEI CORSI D’ACQUA**

Potranno essere autorizzati, previa verifica di compatibilità, progetti di modifica dei tracciati dei corsi d’acqua finalizzati al miglioramento delle condizioni idrauliche ed ambientali del

territorio interessato. Coerentemente dovrà essere modificata la relativa nuova fascia di rispetto.

## **ART. 10 – SCARICHI IN CORSI D’ACQUA**

Per gli scarichi in corsi d’acqua si fa riferimento all’art. 12 delle Norme Tecniche di attuazione del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico, al quale si rimanda, e che prevede l’emanazione di una direttiva in merito da parte dell’Autorità di Bacino.

Nelle more di tale direttiva l’autorizzazione di scarichi nei corsi d’acqua è rilasciata ai sensi del presente Regolamento solamente sotto l’aspetto della quantità delle acque recapitate ed è da intendersi complementare, e mai sostitutiva, alla autorizzazione allo scarico, sotto l’aspetto qualitativo, rilasciata dalle competenti autorità.

Dovrà essere verificata, da parte del richiedente l’autorizzazione allo scarico, la compatibilità idraulica dell’opera con calcolo della capacità di deflusso del corpo idrico ricettore.

In assenza di più puntuali indicazioni superiori si dovrà comunque rispettare quanto disposto dal Piano di Risanamento Regionale delle acque, che indica i parametri di ammissibilità di portate adottate ai corsi d’acqua che presentano problemi di insufficienza idraulica.

I limiti di accettabilità di portata di scarico nei corsi d’acqua non montani (quindi quelli di categoria D, E ed F) fissati sono i seguenti:

- 20 l/s per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree di ampliamento e di espansione residenziali e industriali
- 40 l/s per ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree già dotate di pubbliche fognature. (1)

Il manufatto di recapito dovrà essere realizzato in modo che lo scarico venga avviato nella medesima direzione del flusso; dovranno essere presi tutti gli accorgimenti tecnici necessari (quali manufatti di dissipazione dell’energia) per evitare l’insorgere di fenomeni erosivi nel corso d’acqua e nella sponda opposta.

(1) Nell’impossibilità di convogliare le acque di scarico in corsi d’acqua si rende necessario prevedere sistemi autonomi di laminazione o smaltimento, ai sensi del richiamato P.R.R.A., consistenti in bacini di accumulo temporaneo delle acque meteoriche. Nelle aree destinate ad insediamenti residenziali, attività industriali e artigianali le acque meteoriche intercettate dalle coperture e dalle aree impermeabilizzate dovranno essere recapitate in appositi bacini di accumulo temporaneo evitando il convogliamento diretto in fognatura o alla rete superficiale e/o dispersione casuale nelle zone limitrofe. I manufatti di raccolta, di recapito e di accumulo delle acque meteoriche dovranno obbligatoriamente essere compresi nelle opere di urbanizzazione primaria. I bacini di accumulo, dimensionati in relazione alla superficie delle aree impermeabili e all’altezza di pioggia prevista nelle 24 ore con un tempo di ritorno di 100 anni, dovranno invasare le acque meteoriche tramite opportune opere di captazione. I bacini di accumulo dovranno essere ricavati in apposite aree permeabili ed essere provvisti di una soglia tarata per il rilascio regolato dei volumi d’acqua invasati nella rete di scolo delle acque super-

ficiali. Qualora si preveda un fondo impermeabile per il mantenimento di uno specchio d’acqua permanente si dovrà garantire il riciclo, anche forzato, dell’intero volume di acqua onde evitarne il ristagno e il deterioramento della qualità. La dimensione dei bacini deve essere calcolata considerando il volume di raccolta pari a 130 mm d’acqua per ogni metro quadrato di superficie impermeabile.

## **ART. 11 – PRESCRIZIONI SULLA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DELLE OPERE**

Il progetto di ogni opera sul corso d’acqua del reticolo idrico minore ed all’interno della relativa fascia di rispetto dovrà essere corredato da uno studio idrologico-idraulico che verifichi le condizioni idrauliche di deflusso di piene generalmente con tempo di ritorno 100 anni. Esso dovrà essere condotto secondo i normali criteri dell’idrologia e dell’idraulica; in particolare nell’allegato 2 - CRITERI GENERALI PER LE VERIFICHE DI COMPATIBILITA’ IDRAULICA vengono proposti modelli semplificati e speditivi di trasformazione afflussi-deflussi, con regionalizzazione della curva di possibilità climatica, e criteri minimi per le verifiche idrauliche; evidentemente ogni altro modello o verifica più approfondita sarà da ritenersi valido, purchè i risultati ottenuti siano compatibili con quelli di prima approssimazione di cui all’allegato suddetto.

Tale studio di compatibilità dovrà verificare che le opere siano coerenti con l’assetto idraulico del corso d’acqua, non comportino alterazioni delle condizioni di rischio idraulico, siano compatibili con gli effetti indotti da possibili ostruzioni ad opera di corpi flottanti trasportati dalla piena ovvero di deposito di materiale derivante dal trasporto solido.

Le nuove opere, particolarmente nelle zone esterne alle aree edificabili previste dal vigente P.R.G., dovranno assicurare la naturalizzazione del corso d’acqua, con il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente i corpi idrici, con funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di origine diffusa, di stabilizzazione delle sponde e con la conservazione della biodiversità da contemperarsi con le esigenze di funzionalità dell’alveo.

Gli attraversamenti (ponti, gasdotti, fognature, tubature e infrastrutture a rete in genere) con luce superiori a 6 m dovranno essere realizzati secondo la Direttiva dell’Autorità di Bacino << Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all’interno delle fasce A e B >>, paragrafi 3 e 4 (approvata con delibera dell’Autorità di Bacino n.2/99).

E’ facoltà del Comune richiedere l’applicazione, in tutto o in parte, di tale Direttiva anche per i manufatti di dimensioni inferiori e comunque in relazione all’importanza del corso d’acqua.

Per il dimensionamento delle opere ed in particolare dei ponti è necessario considerare, oltre alle dimensioni attuali l’alveo, anche quelle eventuali di progetto, in modo tale che le opere, una volta realizzate, non siano di ostacolo a futuri interventi di sistemazione idraulica sul corso d’acqua, compresi gli ampliamenti delle dimensioni dell’alveo.

In ogni caso i manufatti di attraversamento comunque non dovranno:

- restringere la sezione mediante spalle e rilevati di accesso
- avere l'intradosso a quota inferiore al piano di campagna
- comportare una riduzione della pendenza del corso d'acqua mediante l'utilizzo di soglie di fondo.

La soluzione progettuale per il ponte e per i relativi rilevati di accesso deve garantire l'assenza di effetti negativi indotti sulle modalità di deflusso in piena; in particolare il profilo idrico di rigurgito eventualmente indotto dall'insieme delle opere di attraversamento deve essere compatibile con l'assetto territoriale e non deve comportare un aumento delle condizioni di rischio idraulico per il territorio circostante.

Gli attraversamenti e i manufatti realizzati al di sotto dell'alveo dovranno essere posti a quote inferiori a quelle raggiungibili in base all'evoluzione morfologica prevista dell'alveo e dovranno comunque essere adeguatamente difesi dalla possibilità di danneggiamento per erosione del corso d'acqua.

I franchi idraulici minimi da adottare saranno in funzione sia dell'importanza del corso d'acqua che del manufatto da realizzare.

In genere per i ponti o altri manufatti importanti che possano restringere la sezione idraulica (es. briglie), il valore del franco minimo dovrà essere superiore a 1,00 m per eventi con tempi di ritorno centennali. Tale franco dovrà essere adottato anche in tutte le verifiche su corsi d'acqua con fascia di rispetto maggiori di 10,00 m.

Per tutte le altre opere le verifiche idrauliche si devono intendere soddisfatte se il calcolo idraulico effettuato coi criteri di cui all'allegato 2 - CRITERI GENERALI PER LE VERIFICHE DI COMPATIBILITA' IDRAULICA - porta a franchi di sicurezza rispetto alle quote minime di sponda pari a 100 cm per tempi di ritorno ventennali e 50 cm per tempi di ritorno centennali, su tutto il tratto di corso d'acqua influenzato dall'opera oggetto di autorizzazione. Ciò vale per tutti i corsi d'acqua del reticolo minore, ad eccezione di quelli di categoria E ed F, per i quali è ritenuto sufficiente un franco di 50 cm per tempi di ritorno ventennali. Per i tratti per i quali si ritiene indispensabile ricorrere alla tominatura, si richiede che nella sezione idraulica (tubo o scatolare) passi una portata pari al doppio di quella calcolata con tempi di ritorno centennali, per tener conto di possibili fenomeni di ostruzione.

Gli interventi che in genere vengono effettuati lungo i corsi d'acqua o nelle relative fasce di rispetto si possono così schematizzare:

### **ART. 11.1 – Regimazione delle acque superficiali**

Le nuove opere di regimazione idraulica (briglie, traverse, argini, difese spondali) previste per i corsi d'acqua (naturali e artificiali) saranno finalizzate al riassetto dell'equilibrio idrogeologico, al ripristino della funzionalità della rete del deflusso superficiale, alla messa in sicurezza dei manufatti e delle strutture, alla rinaturalizzazione spontanea, al miglioramento generale della qualità ecobiologica ed a favorirne la fruizione pubblica. Esse dovranno essere concepite

privilegiando, compatibilmente con la disponibilità della risorsa idrica, le tecniche proprie dell’ingegneria naturalistica.

E’ vietata qualunque trasformazione, manomissione, immissione di acque in generale, se non meteoriche, e di reflui non depurati in particolare. Sono ammessi solo gli interventi volti al disinquinamento, al miglioramento della vegetazione riparia, al miglioramento del regime idraulico, alla manutenzione delle infrastrutture idrauliche e alla realizzazione dei percorsi di attraversamento.

Potranno essere realizzati interventi di risanamento o potenziamento dei corsi d’acqua qualora ne venga documentata la necessità, accertata la compatibilità idrica, comprovato il miglioramento nell’assetto del territorio interessato.

I lavori di ripulitura e manutenzione fluviale potranno essere eseguiti senza alterare l’ambiente fluviale qualora vi siano insediate specie faunistiche e botaniche protette o di evidente valore paesaggistico.

### **ART. 11.2 – Sottopassi**

Per il dimensionamento delle opere è necessario considerare, oltre alle dimensioni attuali dell’alveo, anche quelle eventuali di progetto, in modo tale che le opere, una volta realizzate, non siano di ostacolo a futuri interventi di sistemazione idraulica sul corso d’acqua, compresi gli ampliamenti delle dimensioni dell’alveo.

In generale si dovranno evitare intersezioni di corsi d’acqua mediante “sottopassi a sifone”; nel caso di impossibilità tecnica di soluzioni alternative, la progettazione dovrà essere dettagliata, prevedere sistemi atti a ridurre il rischio di ostruzione e corredata di piano di manutenzione dell’opera.

### **ART. 11.3 – Tombamento di corsi d’acqua**

A sensi dell’art. 41 del D.Lgs n. 152 del 11.05.1999 e successive modificazioni ed integrazioni, è vietata la copertura dei corsi d’acqua, che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità. Tale eventualità dovrà avere carattere di eccezionalità ed essere adottata solo dopo aver verificato l’impossibilità di soluzioni alternative.

E’ comunque consentita la copertura dei corsi d’acqua, solo da parte dell’Ente Pubblico, per opere che siano riconosciute di pubblica utilità, accertata la compatibilità idraulica e comprovato il miglioramento nell’assetto del territorio interessato, così come indicato nell’art. 8, al quale si rimanda per maggiori dettagli.

### **ART. 11.4 – Argini**

I nuovi argini che dovranno essere messi in opera, sia per la realizzazione di casse di espansione, di sacche per il deposito del trasporto solido, sia per il rifacimento e miglioramento di quelle esistenti lungo i corsi d’acqua, dovranno essere progettati in modo tale da consentire la fruibilità delle sponde e di assicurare il mantenimento o il ripristino della vegetazione

spontanea nella fascia immediatamente adiacente i corpi idrici, con funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di origine diffusa, di stabilizzazione delle sponde e di conservazione della biodiversità da contemperarsi con le esigenze di funzionalità dell’alveo.

L’efficienza delle arginature dovrà essere garantita da un programma di manutenzione.

### **ART. 11.5 – Canalizzazioni agricole (fossi e scoline)**

Tutti gli interventi su corsi d’acqua inerenti pratiche irrigue, anche se non inseriti nel reticolo idrico minore, dovranno essere volti al mantenimento dell’efficienza delle canalizzazioni, provvedendo in ogni caso al ripristino della loro funzionalità laddove questa risulti essere stata compromessa.

Si dovrà porre la massima attenzione affinché l’esercizio irriguo non interferisca con la funzione di smaltimento delle acque meteoriche.

## **ART. 12 – RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE E CONCESSIONE**

Le richieste di concessione (con occupazione o attraversamenti di area demaniale) e di autorizzazione (senza occupazione di area demaniale) all’esecuzione delle opere ammissibili dovranno essere presentate all’Amministrazione Comunale corredate da:

1. Relazione descrittiva, redatta da un professionista abilitato ai sensi di legge, con descrizione delle opere in progetto e relative caratteristiche tecniche
2. Estratto in originale o in copia della planimetria catastale contenente l’indicazione delle opere in progetto.
3. Corografia in scala 1:10.000 desunta dalla Carta Tecnica Regionale.
4. Estratto in originale o in copia del P.R.G.
5. Eventuale profilo del corso d’acqua con indicazione delle opere.
6. Sezioni trasversali del corpo idrico (di fatto e di progetto) opportunamente quotate.
7. Planimetria dello stato di fatto dei luoghi e di progetto, con l’indicazione dei confini catastali privati e demaniali.
8. Planimetria progettuale con ubicazione delle opere rispetto a punti fissi, particolari costruttivi e eventuale relazione di calcolo per le strutture in C.A..
9. Planimetria con sovrapposizione delle opere di progetto e della planimetria catastale e l’esatta quantificazione delle aree di proprietà demaniale che verranno occupate
10. Attestazione che le opere non comportano conseguenze negative sul regime delle acque; che le opere vengono eseguite senza pregiudizi di terzi e di assunzione dell’onere di riparazione di tutti i danni derivanti dalle opere, atti e fatti connessi.
11. Dichiarazione di rinuncia alla rivalsa per danni eventualmente causati alle proprietà all’interno delle fasce di rispetto del corso d’acqua per manutenzione ordinaria o straordinaria.
12. Relazione idrologica-idraulica, redatta da un professionista abilitato ai sensi di legge, con individuata la piena di progetto nonché le verifiche idrauliche di compatibilità.

13. Relazione geologica, idrogeologica e geotecnica anche secondo le indicazioni dello Studio Geologico (L.R. 41/97)
14. Relazione di compatibilità ambientale con particolare riferimento alla possibilità di accesso per manutenzione e alla possibilità di assicurare il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente i corpi idrici.
15. Piano di manutenzione delle nuove opere, del tratto di corso d’acqua interessato e della relativa fascia di rispetto.

Ovviamente la documentazione sarà tanto più dettagliata quanto maggiore è l’importanza del corso d’acqua e dell’opera proposta. In alcuni casi, quelli di minor importanza, la documentazione richiesta potrà essere variamente accorpata nei vari allegati, purchè i requisiti di cui sopra compaiano tutti.

Le concessioni e autorizzazioni rilasciate dovranno contenere indicazioni riguardanti condizioni, durata e norme alle quali sono assoggettate. L’autorizzazione o concessione (in caso di occupazione di area demaniale) sono onerose e per esse è previsto il pagamento di un canone stabilito dalla D.G.R. 1 agosto 2003 N. 7/13950. (Allegato C).

#### **ART. 13 – COMPATIBILITA’ IDRAULICA**

Particolare importanza sarà data alle verifiche di compatibilità di cui al punto 12 dell’art. precedente al fine di accertare l’influenza che l’opera oggetto dell’autorizzazione induce sul regime idraulico del corso d’acqua.

Tali verifiche devono essere condotte con i soliti metodi dell’idraulica e dell’idrologia a scelta del tecnico incaricato, che deve avere specifiche competenze nel campo.

Al fine comunque di uniformare le metodologie nell’Allegato 2 – CRITERI GENERALI PER LE VERIFICHE DI COMPATIBILITA’ IDRAULICA (da intendersi parte integrante delle presenti norme) vengono indicati i criteri che si dovranno adottare per il calcolo idrologico e le verifiche idrauliche, nonché i franchi di sicurezza idraulica richiesti. Le metodologie proposte sono da intendersi quali requisiti minimi per il modello di trasformazione afflussi-deflussi e i criteri minimi per le verifiche idrauliche.

#### **ART. 14 – AUTORIZZAZIONE PAESISTICA**

Qualora l’area oggetto di intervento ricada nella zona soggetta a vincolo paesistico, il richiedente dovrà presentare apposito atto autorizzativo rilasciato dagli Enti competenti, come previsto dal decreto legislativo n° 42 del 22/01/’04 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).

#### **ART. 15 – PROCEDURE PER CONCESSIONI NEL CASO DI INTERVENTI RICADENTI NEL DEMANIO**

Il Comune, in caso di necessità di modificare o di definire i limiti alle aree demaniali dovrà proporre ai competenti uffici dell'amministrazione statale (Agenzia del Demanio) le nuove delimitazioni.

Le richieste di sdemanializzazione sul reticolo minore dovranno essere inviate alle Agenzie del Demanio. L'amministrazione Comunale dovrà in tal caso fornire il nulla-osta idraulico.

Si ricorda che, ai sensi del comma 4 del d.lgs. 11 maggio 1999 n.152, le aree del demanio fluviale di nuova formazione non possono essere oggetto di sdemanializzazione.

## **ART. 16 – DANNI ALL'INTERNO DELLE FASCE DI RISPETTO**

Nessuno potrà chiedere alla Amministrazione Comunale il risarcimento di danni a fabbricati, piantagioni od altro situati all'interno delle fasce di rispetto causati da esondazioni o da operazioni di manutenzione ordinaria o straordinaria ai corsi d'acqua se non per dolo od imperizia dell'impresa che, su ordine dell'Amministrazione comunale, ha effettuato l'intervento.

## **ART. 17 – CAUZIONI**

Il rilascio di concessioni e autorizzazioni di polizia idraulica è subordinato al pagamento di un importo (cauzione) pari alla prima annualità del canone.

La cauzione sarà, ove nulla osti, restituita al termine dell'autorizzazione o concessione medesima.

## **ART. 18 – RIPRISTINO DI CORSI D'ACQUA A SEGUITO DI VIOLAZIONI IN MATERIA DI POLIZIA IDRAULICA**

In caso di realizzazione di opere abusive o difformi da quanto autorizzato, la diffida a provvedere alla riduzione in pristino potrà essere disposta con apposita Ordinanza Sindacale ai sensi dell'art. 35 del d.p.r. n° 380/01 (ex art. 14 della legge 47/85).

## **ART. 19 – ROGGE ATTIVATE DA DERIVAZIONI**

Le rogge attivate da derivazioni, per le quali potrà essere prevista la sdemanializzazione, sono escluse dal reticolo idrico minore, ma dovranno comunque essere soggette a regolare manutenzione ed al rilascio di concessione nel periodo transitorio da parte dell'Amministrazione comunale per eventuale occupazione di area demaniale, ivi compresi quei tratti di alveo dismessi, non aventi più funzionalità idraulica e non facenti parte del reticolo principale.

## **ART. 20 – SITUAZIONI DI CRITICITÀ**

In relazione alla presenza di situazioni di criticità, soprattutto nei tratti intubati, si dovrà prevedere ove possibile una soluzione alle medesime. Tali criticità dovranno essere inserite nel piano di protezione civile comunale e soggette a regolare manutenzione.

Nelle fasce in cui è prevista la deroga ai 10 m le nuove costruzioni dovranno essere supportate da uno studio di fattibilità geologica di dettaglio.

## **ART. 21 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

Sono parte integrante del presente regolamento, oltre alle succitate D.G.R. 25 gennaio 2002 n. 7/7868 e successiva D.G.R. 1 agosto 2003 n. 7/13950, tutte le norme e leggi vigenti sia a livello nazionale che regionale; in particolare: il R.D. 25.07.1904, artt. 59, 96, 97, 98 (norma fondamentale) e le Norme d'Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del Fiume Adda (P.A.I.) che vengono riportate per completezza nelle appendici seguenti.

# APPENDICE 1

**Stralcio del testo unico sulle opere idrauliche  
(Regio decreto 25 luglio 1904 n° 523)**

**Particolarmente importanti sono gli articoli n° 59, 96, 97 e 98.**

## **artt. da 1 a 11 (omissis)**

### **art. 12**

I lavori ai fiumi e torrenti che avessero per l'unico oggetto la conservazione di un ponte o di una strada pubblica, ordinaria o ferrata, si eseguono e si mantengono a spese esclusive di quella amministrazione a cui spetta la conservazione del ponte o della strada.

Se essi gioveranno anche ai terreni e ad altri beni pubblici e privati, i proprietari e possidenti potranno essere chiamati a concorrere in ragione dell'utile che ne risentiranno.

Sono ad esclusivo carico dei proprietari e possessori frontisti, le costruzioni delle opere di difesa dei loro beni contro i corsi d'acqua di qualsiasi natura non compresi nelle categorie precedenti. Essi possono però chiedere di essere costituiti in consorzio amministrativo col procedimento di cui all'articolo 21, chiamando a concorrere gli eventuali proprietari, che dall'opera risentono beneficio.

Per la manutenzione di queste opere e per la sistemazione dell'alveo dei minori corsi d'acqua, distinti dai fiumi e torrenti con la denominazione di fossati, rivi e colatori pubblici quando concorra l'assenso degli interessati secondo l'articolo 21.

## **artt. da 13 a 19 (omissis)**

### **art. 20**

I comuni possono essere chiamati a far parte dei consorzi per argini e ripari sui fiumi e torrenti quando tali opere giovino alla difesa dei loro abitati, quando si tratti d'impedire i disalveamenti, e finalmente quando i lavori possano coadiuvare alla conservazione del valore imponibile del rispettivo territorio.

### **art. 21**

Ove non esista consorzio per la costruzione o conservazione dei ripari od argini, ne potrà a cura degli interessati essere promossa la costituzione, presentando al sindaco, ove si tratti di opera di un interesse concernente il loro territorio comunale, ed al prefetto in ogni altro caso, gli elementi sufficienti per riconoscere la necessità delle opere, la loro natura e la spesa presuntiva, non meno che l'elenco dei proprietari, i quali possono venir chiamati a concorso.

Il sindaco o rispettivamente il prefetto fa pubblicare la domanda nel comune o comuni in cui sono posti i beni che si vorrebbero soggetti a concorso, e decreta la convocazione di tutti gli interessati dopo un congruo termine, non minore di quindici giorni dalla pubblicazione anzi accennata.

In seguito al voto espresso dagli interessati comparsi, il consiglio comunale o rispettivamente il consiglio provinciale, delibera sulla costituzione del proposto consorzio, statuendo sulle questioni e dissidenze che fossero insorte.

Questa deliberazione per divenire esecutiva deve essere omologata dal prefetto.

Del provvedimento prefettizio sarà data notizia mediante avviso all'albo pretorio del comune o dei comuni interessati.

## **artt. da 22 a 58 (omissis)**

### **art. 59**

Trattandosi di argini pubblici, i quali possono rendersi praticabili per istrade pubbliche e private sulla domanda che venisse fatta dalle amministrazioni o da particolari interessati, potrà loro concedersene l'uso sotto le condizioni che per la perfetta conservazione di essi argini saranno prescritte dal prefetto, e potrà richiedersi alle dette amministrazioni o ai particolari un concorso nelle spese di ordinaria riparazione e manutenzione.

Allorché le amministrazioni o i privati si rifiutassero di assumere la manutenzione delle sommità arginali ad uso strada, o non la eseguissero dopo averla assunta, i corrispondenti tratti d'argine verranno interclusi con proibizione del transito.

## **artt. da 60 a 62 (omissis)**

### **art. 63**

Se i terreni manchino di scolo naturale, i proprietari dei terreni sottostanti non possono opporsi che in questi si aprano i canali e si formino gli argini ed altre opere indispensabili per procurare a quelli un sufficiente scolo artificiale.

In tali casi, salvo sempre l'effetto delle convenzioni, dei possessi e delle servitù legittimamente acquistate, i proprietari dei terreni sovrastanti, insieme agli obblighi generali imposti dalla legge per l'acquisto della servitù coattiva di acquedotto, avranno specialmente quello di formare e mantenere perpetuamente a loro spese i canali di scolo, di difendere i fondi attraverso dei quali essi passano, e di risarcire i danni che possano in ogni tempo derivarne.

Queste disposizioni sono anche applicabili alle occupazioni dei terreni per apertura, costruzione e manutenzione dei canali di disseccamento, dei fossi, degli argini ed altre opere necessarie all'eseguimento dei lavori di bonificazione dei terreni paludosi e vallivi, e per la innocuità di essi lavori, sia che i bonificamenti si facciano per asciugamento o per colmata.

### **art. 64**

I lavori di acque aventi per unico oggetto gli scoli o i bonificamenti e miglorie dei terreni, sono a carico esclusivo dei proprietari.

## **artt. da 65 a 92 (omissis)**

### **art. 93**

Nessuno può fare opere nell'alveo dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici e canali di proprietà demaniale, cioè nello spazio compreso fra le sponde fisse dei medesimi, senza il permesso dell'autorità amministrativa.

Formano parte degli alvei i rami o canali, o diversivi dei fiumi, torrenti, rivi e scolatoi pubblici, ancorché in alcuni tempi dell'anno rimangono asciutti.

### **art. 94**

Nel caso di alvei a sponde variabili od incerte, la linea, o le linee, fino alle quali dovrà intendersi estesa la proibizione di che nell'articolo precedente, saranno determinate anche in caso di contestazione dal prefetto, sentiti gli interessati.

### **art. 95**

Il diritto dei proprietari frontisti di munire le loro sponde nei casi previsti dall'art. 58, è subordinato alla condizione che le opere o le piantagioni non arrechino né alterazione al corso ordinario delle acque, né impedimento alla sua libertà, né danno alle proprietà altrui, pubbliche o private, alla navigazione, alle derivazioni ed agli opifici legittimamente stabiliti, ed in generale ai diritti dei terzi.

L'accertamento di queste condizioni è nelle attribuzioni del prefetto.

### **art. 96 (art. 168, legge 20 marzo 1985, n. 2248, allegato F).**

Sono lavori ed atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese i seguenti:

a) La formazione di pescaie, chiuse, petraie ed altre opere per l'esercizio della pesca, con le quali si alterasse il corso naturale delle acque. Sono eccettuate da questa disposizione le consuetudini per l'esercizio di legittime ed innocue concessioni della pesca, quando in esse si osservino le cautele od imposte negli atti delle dette concessioni, o già prescritte dall'autorità competente, o che questa potesse trovare conveniente di prescrivere;

b) Le piantagioni che s'inoltrino dentro gli alvei dei fiumi, torrenti, rivi e canali, a costringere la sezione normale e necessaria al libero deflusso delle acque;

c) Lo sradicamento o l'abbruciamento dei ceppi degli alberi che sostengono le ripe dei fiumi e dei torrenti per una distanza orizzontale non minore di nove metri dalla linea a cui arrivano le acque ordinarie. Per i rivi, canali e scolatori pubblici la stessa proibizione è limitata ai piantamenti aderenti alle sponde;

d) La piantagione sulle alluvioni delle sponde dei fiumi e torrenti e loro isole a distanza dalla opposta sponda minore di quella nelle rispettive località stabilita, o determinata dal prefetto, sentite le amministrazioni dei comuni interessati e l'ufficio del genio civile;

e) Le piantagioni di qualunque sorta di alberi ed arbusti sul piano e sulle scarpe degli argini, loro banche e sotto banche lungo i fiumi, torrenti e canali navigabili;

f) Le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori come sopra, minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località, ed in mancanza di tali discipline a distanza minore di metri quattro per le piantagioni e smovimento del terreno e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi;

g) Qualunque opera o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso, a cui sono destinati gli argini e loro accessori come sopra, e manufatti attinenti;

h) Le variazioni ed alterazioni ai ripari di difesa delle sponde dei fiumi, torrenti, rivi, canali e scolatori pubblici tanto arginati come non arginati, e ad ogni altra sorta di manufatti attinenti;

i) Il pascolo e la permanenza dei bestiami sui ripari, sugli argini e loro dipendenze, nonché sulle sponde, scarpe e banchine dei pubblici canali e loro accessori;

k) L'apertura di cavi, fontanili e simili a distanza dai fiumi, torrenti e canali pubblici minore di quella voluta dai regolamenti e consuetudini locali, o di quella che dall'autorità amministrativa provinciale sia riconosciuta necessaria per evitare il pericolo di diversioni e indebite sottrazioni di acque;

l) Qualunque opera nell'alveo o contro le sponde dei fiumi o canali navigabili, o sulle vie alzaie, che possa nuocere alla libertà ed alla sicurezza della navigazione ed all'esercizio dei porti natanti e ponti di barche;

m) I lavori od atti non autorizzati con cui si venissero a ritardare od impedire le operazioni del trasporto dei legnami a galla ai legittimi concessionari.

n) Lo stabilimento di molini natanti.

## **art. 97**

Sono opere ed atti che non si possono eseguire se non con speciale permesso del prefetto e sotto l'osservanza delle condizioni dal medesimo imposte, i seguenti:

a) la formazione di pennelli, chiuse ed altre simili opere nell'alveo dei fiumi e torrenti per facilitare l'accesso e l'esercizio dei porti natanti e ponti di barche;

b) la formazione di ripari a difesa delle sponde che si avanzano entro gli alvei oltre le linee che fissano la loro larghezza normale;

c) i dissodamenti dei terreni boscati e cespugliati laterali ai fiumi e torrenti a distanza minore di metri cento dalla linea a cui giungono le acque ordinarie, ferme le disposizioni di cui all'art. 95, lettera c);

d) le piantagioni delle alluvioni a qualsivoglia distanza dalla opposta sponda, quando si trovino di fronte di un abitato minacciato da corrosione, ovvero di un territorio esposto al pericolo di disallineamenti;

e) la formazione di rilevati di salita o discesa dal corpo degli argini per lo stabilimento di comunicazione ai beni, agli abbeveratoi, ai guadi ed ai passi dei fiumi e torrenti;

f-g-h-i) (lettere abrogate dall'articolo 224, numero 19, R.D. n. 1775 del 1933)

k) la ricostruzione, tuttoché senza variazioni di posizione e forma, delle chiuse stabili ed incili delle derivazioni, di ponti, ponti canali, botti sotterranee e simili esistenti negli alvei dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici e canali demaniali;

(lettera parzialmente abrogata dall'articolo 224, numero 19, R.D. n. 1775 del 1933)

l) il trasporto in altra posizione dei molini natanti stabiliti sia con chiuse, sia senza chiuse, fermo l'obbligo dell'intera estirpazione delle chiuse abbandonate;

m) l'estrazione di ciottoli, ghiaia, sabbia ed altre materie dal letto dei fiumi, torrenti e canali pubblici, eccettuate quelle località ove, per invalsa consuetudine si suole praticare senza speciale autorizzazione per usi pubblici e privati. Anche per queste località però l'autorità amministrativa limita o proibisce tali estrazioni ogniqualvolta riconosca poterne il regime delle acque e gli interessi pubblici o privati esserne lesi;

n) l'occupazione delle spiagge dei laghi con opere stabili, gli scavamenti lung'esse che possano promuovere il deperimento o recar pregiudizio alle vie alzaie ove esistono, e finalmente la estrazione di ciottoli, ghiaie o sabbie, fatta eccezione, quanto a detta estrazione, per quelle località ove per consuetudine invalsa suolsi praticare senza speciale autorizzazione.

## **art. 98**

Non si possono eseguire, se non con speciale autorizzazione del ministero dei lavori pubblici, e sotto la osservanza delle condizioni dal medesimo imposte, le opere che seguono:

a-b-c) (lettere abrogate dall'articolo 224, numero 19, R.D. n. 1775 del 1933 in relazione all'articolo 217 dello stesso)

d) le nuove costruzioni nell'alveo dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici o canali demaniali, di chiuse, ed altra opera stabile per le derivazioni di ponti, ponti canali e botti sotterranee, non che le innovazioni intorno alle opere di questo genere già esistenti ;

(lettera parzialmente abrogata dall'articolo 224, numero 19, R.D. n. 1775 del 1933 in relazione all'articolo 217 dello stesso)

e) la costruzione di nuove chiaviche di scolo a traverso gli argini e l'annullamento delle esistenti,

f) (omissis)

### **art. 99**

Le opere indicate nell'articolo precedente sono autorizzate dai prefetti, quando debbono eseguirsi in corsi di acqua non navigabili e non compresi fra quelli iscritti negli elenchi delle opere idrauliche di seconda categoria.

### **art. 100**

I fatti ed attentati criminosi di tagli o rotture di argini o ripari, saranno puniti ai termini delle vigenti leggi penali.

### **artt. 101 e 102 (omissis)**

## APPENDICE 2

NORME TECNICHE RIGUARDANTI  
LE FASCE FLUVIALI DEL FIUME ADDA

ESTRATTE DA:

“NORME DI ATTUAZIONE”

PIANO STRALCIO PER L’ASSETTO IDROGEOLOGICO (P.A.I.)  
*(Adottato con delibera del Comitato Istituzionale  
dell’Autorità di Bacino del fiume Po n. 18/2001 del 26 aprile  
2001)*

## **Art. 1. Finalità e contenuti**

.....*omissis*

5. Allorchè il Piano riguardante l’assetto della rete idrografica e dei versanti detta disposizioni di indirizzo o vincolanti per le aree interessate dal primo e dal secondo Piano Stralcio delle Fasce Fluviali; le previsioni integrano le discipline previste per detti piani, essendo destinate a prevalere nel caso che esse siano tra loro incompatibili.
6. Nei tratti dei corsi d’acqua a rischio di asportazione della vegetazione arborea in occasione di eventi alluvionali, così come individuati nell’Allegato 3 al Titolo I – Norme per l’assetto della rete idrografica e dei versanti, è vietato, limitatamente alla Fascia A di cui al successivo art. 29 del Titolo II, l’impianto e il riempimento delle coltivazioni a pioppeto.

.....*omissis*

## **Art. 28. Classificazione delle Fasce Fluviali**

1. Apposito segno grafico, nelle tavole di cui all’art. 26, individua le fasce di rispetto fluviali classificate come segue.
  - Fascia di deflusso della piena (Fascia A), costituita dalla porzione di alveo che è sede prevalente del deflusso della corrente per la piena di riferimento, come definita nell’Allegato 3 “Metodo di delimitazione delle fasce fluviali” al Titolo II delle presenti Norme, ovvero che è costituita dall’insieme delle forme fluviali riattivabili durante gli stati di piena.
  - Fascia di esondazione (Fascia B), esterna alla precedente, costituita dalla porzione di territorio interessata da inondazione al verificarsi della piena di riferimento come definita nell’Allegato 3 dal Titolo II sopra richiamato. Il limite di tale fascia si estende fino al punto in cui le quote naturali del terreno sono superiori ai livelli idrici corrispondenti alla piena di riferimento, ovvero sino alle opere idrauliche esistenti o programmate di controllo delle inondazioni (argini o altre opere di contenimento). Il Piano indica con apposito segno grafico, denominato “limite di progetto tra la Fascia B e la Fascia C”, le opere idrauliche programmate per la difesa del territorio. Allorchè dette opere saranno realizzate, i confini della Fascia B si intenderanno definiti in conformità al tracciato dell’opera idraulica eseguita e la delibera del Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino di presa d’atto del collaudo dell’opera varrà come variante automatica del presente Piano per il tracciato di cui si tratta.
  - Area di inondazione per piena catastrofica (Fascia C), costituita dalla porzione di territorio esterna alla precedente (Fascia B), che può essere interessata da inondazioni al verificarsi di eventi di piena più gravosi di quella di riferimento, come definita nell’Allegato 3 al Titolo II sopra richiamato.

## **Art. 29. Fascia di deflusso della piena (Fascia A)**

1. Nella Fascia A il Piano persegue l’obiettivo di garantire le condizioni di sicurezza assicurando il deflusso della piena di riferimento, il mantenimento e/o il recupero delle condi-

zioni di equilibrio dinamico dell’alveo, e quindi favorire, ovunque possibile, l’evoluzione naturale del fiume in rapporto alle esigenze di stabilità delle difese e delle fondazioni delle opere d’arte, nonché a quelle di mantenimento in quota dei livelli idrici di magra.

**2.** Nella Fascia A sono vietate:

- a) le attività di trasformazione dello stato dei luoghi, che modificano l’assetto morfologico, idraulico, infrastrutturale, edilizio, fatte salve le prescrizioni dei successivi articoli;
- b) la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, l’ampliamento degli stessi impianti esistenti, nonché l’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, così come definiti dal D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3, let. l);
- c) la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue, nonché l’ampliamento degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3, let. m);
- d) le coltivazioni erbacee non permanenti e arboree, fatta eccezione per gli interventi di bioingegneria forestale e gli impianti di rinaturazione con specie autoctone, per un’ampiezza di almeno 10 m dal ciglio di sponda, al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino della fascia continua di vegetazione spontanea lungo le sponde dell’alveo inciso, avente funzione stabilizzante delle sponde e riduzione delle velocità della corrente; le Regioni provvederanno a disciplinare tale divieto nell’ambito degli interventi di trasformazione e gestione del suolo e del soprassuolo ai sensi dell’art. 41 del D. Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 e successive modifiche e integrazioni, ferme restando le disposizioni di cui al Capo VII del R.D. 25 luglio 1904, n. 523;
- e) la realizzazione di complessi ricettivi all’aperto;
- f) il deposito a cielo aperto, ancorché provvisorio, di materiali di qualsiasi genere.

**3.** Sono per contro consentiti:

- a) i cambi colturali, che potranno interessare esclusivamente aree attualmente coltivate;
- b) gli interventi volti alla ricostruzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;
- c) le occupazioni temporanee se non riducono la capacità di portata dell’alveo, realizzate in modo da non arrecare danno o da risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità in caso di piena;
- d) di prelievi manuali di ciottoli, senza taglio di vegetazione, per quantitativi non superiori a 150 m<sup>3</sup> annui;
- e) la realizzazione di accessi per natanti alle cave di estrazione ubicate in golena, per il trasporto all’impianto di trasformazione, purché inserite in programmi individuati nell’ambito dei Piani di settore;
- f) i depositi temporanei conseguenti e connessi ad attività estrattiva autorizzata ed agli impianti di trattamento del materiale estratto e presente nel luogo di produzione da realizzare secondo le modalità prescritte dal dispositivo di autorizzazione;
- g) il miglioramento fondiario limitato alle infrastrutture rurali compatibili con l’assetto della fascia;

- h) il deposito temporaneo a cielo aperto di materiali che per le loro caratteristiche non si identificano come rifiuti, finalizzato ad interventi di recupero ambientale comportanti il ritombamento di cave;
  - i) il deposito temporaneo di rifiuti come definito dall’art. 6, comma 1, let. m), del D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22;
  - l) l’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti già autorizzate ai sensi del D. Leg. 5 febbraio 1997, n. 22 (o per le quali sia stata presentata comunicazione di inizio attività, nel rispetto delle norme tecniche e dei requisiti specificati all’atr. 31 dello stesso D. Lgs. 22/1997) alla data di entrata in vigore del Piano, limitatamente alla durata dell’autorizzazione stessa. Tale autorizzazione può essere rinnovata fino ad esaurimento della capacità residua derivante dalla autorizzazione originaria per le discariche e fino al termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia complessa, previo studio di compatibilità validato dall’Autorità competente. Alla scadenza devono essere effettuate le operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito, così come definite all’art. 6 del suddetto decreto legislativo;
  - m) l’adeguamento degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue alle normative vigenti, anche a mezzo di eventuali ampliamenti funzionali.
4. Per esigenze di carattere idraulico connesse a situazioni di rischio, l’Autorità idraulica preposta può in ogni momento effettuare o autorizzare tagli di controllo della vegetazione spontanea eventualmente presente nella Fascia A.
5. Gli interventi consentiti debbono assicurare il mantenimento o il miglioramento delle condizioni di drenaggio superficiale dell’area, l’assenza di interferenze negative con il regime della falde freatiche presenti e con la sicurezza delle opere di difesa esistenti.

## Art. 30. Fascia di esondazione (Fascia B)

1. Nella Fascia B il Piano persegue l’obiettivo di mantenere e migliorare le condizioni di funzionalità idraulica ai fini principali dell’invaso e della laminazione delle piene, unitamente alla conservazione e al miglioramento delle caratteristiche naturali e ambientali.
2. Nella Fascia B sono vietati:
  - a) gli interventi che comportino una riduzione apprezzabile o una parzializzazione della capacità di vaso, salvo che questi interventi prevedano un pari aumento della capacità di vaso in area idraulicamente equivalente;
  - b) la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, l’ampliamento degli stessi impianti esistenti, nonché l’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti, così come definiti dal D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, fatto salvo quanto previsto al precedente art. 29, comma 3, let. I);
  - c) in presenza di argini, interventi e strutture che tendano a originare la corrente verso il rilevato e scavi o abbassamenti del piano di campagna che possano compromettere la stabilità delle fondazioni dell’argine.
3. Sono per contro consentiti, oltre agli interventi di cui al precedente comma 3 dell’art. 29:
  - a) gli interventi di sistemazione idraulica quali argini o casse di espansione e ogni altra misura idraulica atta ad incidere sulle dinamiche fluviali, solo se compatibili con l’assetto di progetto dell’alveo derivante dalla delimitazione della fascia;
  - b) gli impianti di trattamento d’acque reflue, qualora sia dimostrata l’impossibilità della loro localizzazione al di fuori delle fasce, nonché gli ampliamenti e messa in sicurezza di quelli esistenti; i relativi interventi sono soggetti a parere di compatibilità dell’Autorità di bacino ai sensi e per gli effetti del successivo art. 38, espresso anche sulla base di quanto previsto all’art. 38 bis;
  - c) la realizzazione di complessi ricettivi all’aperto, previo studio di compatibilità dell’intervento con lo stato di dissesto esistente;
  - d) l’accumulo temporaneo di letame per uso agronomico e la realizzazione di contenitori per il trattamento e/o stoccaggio degli effluenti zootecnici, ferme restando le disposizioni all’art. 38 del D. Lgs. 152/1999 e successive modifiche e integrazioni;
  - e) il completamento degli esistenti impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti a tecnologia complessa, quand’esso risultasse indispensabile per il raggiungimento dell’autonomia degli ambiti territoriali ottimali così come individuati dalla pianificazione regionale e provinciale; i relativi interventi sono soggetti a parere di compatibilità dell’Autorità di bacino ai sensi e per gli effetti del successivo art. 38, espresso anche sulla base di quanto previsto all’art. 38 bis.
4. Gli interventi consentiti debbono assicurare il mantenimento o il miglioramento delle condizioni di drenaggio superficiale dell’area, l’assenza di interferenze negative con il regime delle falde freatiche presenti e con la sicurezza delle opere di difesa esistenti.

## **Art. 32. Demanio fluviale e pertinenze idrauliche e demaniali**

1. Il Piano assume l’obbiettivo di assicurare la migliore gestione del demanio fluviale. A questi fini le Regioni trasmettono all’Autorità di bacino i documenti di ricognizione anche catastale del demanio dei corsi d’acqua interessati dalle prescrizioni delle presenti Norme, nonché le concessioni in atto relative a detti territori, con le date di rispettiva scadenza. Le Regioni provvederanno altresì a trasmettere le risultanze di dette attività agli enti territorialmente interessati per favorire la formulazione di programmi e progetti.
2. Fatto salvo quanto previsto dalla L. 5 gennaio 1994, n. 37, per i territori demaniali, i soggetti di cui all’art. 8 della citata legge, formulano progetti di utilizzo con finalità di recupero ambientale e tutela del territorio in base ai quali esercitare il diritto di prelazione previsto dal medesimo art. 8, per gli scopi perseguiti dal presente Piano. Per le finalità di cui al presente comma, l’Autorità di bacino, nei limiti delle sue competenze, si pone come struttura di servizio.
3. Le aree del demanio fluviale di nuova formazione, ai sensi della L. 5 gennaio 1994, n. 37, a partire dalla data di approvazione del presente Piano, sono destinate esclusivamente al miglioramento della componente naturale della regione fluviale e non possono essere oggetto di sdemanializzazione.
4. Nei terreni demaniali ricadenti all’interno delle fasce A e B, fermo restando quanto previsto nell’art. 8 della L. 5 gennaio 1994, n. 37, il rinnovo ed il rilascio di nuove concessioni sono subordinati alla presentazione di progetti di gestione, d’iniziativa pubblica e/o privata, volti alla ricostruzione di un ambiente fluviale diversificato e alla promozione dell’interconnessione ecologica di aree naturali, nel contesto di un processo di progressivo recupero della complessità e della biodiversità della regione fluviale.

I predetti progetti di gestione, riferiti a porzioni significative e unitarie del demanio fluviale, devono essere strumentali al raggiungimento degli obiettivi del Piano, di cui l’art. 1, comma 3, e dell’art. 15, comma 1, delle presenti norme, comunque congruenti alle finalità istitutive e degli strumenti di pianificazione e gestione delle aree protette eventualmente presenti e devono contenere:

- l’individuazione delle emergenze naturali dell’area e delle azioni necessarie alla loro conservazione, valorizzazione e manutenzione;
- l’individuazione delle aree in cui l’impianto di specie arboree e/o arbustive, nel rispetto della compatibilità col territorio e con le condizioni di rischi alluvionale, sia utile al raggiungimento dei predetti obiettivi;
- l’individuazione della rete dei percorsi d’accesso al corso d’acqua e di fruibilità delle aree e delle sponde.

Le aree individuate dai progetti così definiti costituiscono ambiti prioritari ai fini della programmazione dell’applicazione dei regolamenti comunitari vigenti.

L’organo istruttore trasmette i predetti progetti dell’Autorità di bacino che, entro tre mesi, esprime il parere vincolante di compatibilità con le finalità del seguente Piano, tenuto conto degli strumenti di pianificazione e gestione delle aree protette eventualmente presenti.

In applicazione dell'art. 6, comma 3, della L. 5 gennaio 1994, n. 37, le Commissioni provinciali per l'incremento delle coltivazioni arboree sulle pertinenze demaniali dei corsi d'acqua costituite ai sensi del R.D.L. 18 giugno 1936, n. 1338, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 gennaio 1937, n. 42, e successive modificazioni, devono uniformarsi, per determinare le modalità d'uso e le forme di destinazione delle pertinenze idrauliche demaniali dei corsi d'acqua, ai contenuti dei progetti di gestione approvati dall'Autorità di bacino.

Nel caso in cui il progetto, sulla base del quale è assentita la concessione, per il compimento dei programmi di gestione indicati nel progetto stesso, richieda un periodo superiore a quello assegnato per la durata dell'atto concessorio, in sede di richiesta di rinnovo l'organo competente terrà conto dell'esigenza connessa alla tipicità del programma di gestione in corso.

In ogni caso è vietato il nuovo impianto di coltivazioni senza titolo legittimo di concessione.

.....*omissis*

#### **Art. 38. Interventi per la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico**

1. Fatto salvo quanto previsto agli artt. 29 e 30, all'interno delle fasce A e B è consentita la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, riferite a servizi essenziali non altrimenti localizzabili, a condizione che non modificano i fenomeni idraulici naturali e le caratteristiche di particolare rilevanza naturale dell'ecosistema fluviale che possono aver luogo nelle fasce, che non costituiscano significativo ostacolo al deflusso e non limitino in modo significativo la capacità di invaso, e che non concorrano ad incrementare il carico insediativo. A tal fine i progetti devono essere corredati da uno studio di compatibilità, che documenti l'assenza dei suddetti fenomeni e delle eventuali modifiche alle suddette caratteristiche, da sottoporre all'Autorità competente, così come individuata dalla direttiva di cui la comma successivo, per l'espressione di parere rispetto la pianificazione di bacino.
2. L'Autorità di bacino emana ed aggiorna direttive contenenti i criteri, gli indirizzi e le prescrizioni tecniche relative alla predisposizione degli studi di compatibilità e alla individuazione degli interventi a maggiore criticità in termini d'impatto sull'assetto della rete idrografica. Per questi ultimi il parere di cui al comma 1 sarà espresso dalla stessa Autorità di bacino.
3. Le nuove opere di attraversamento, stradale o ferroviario, e comunque delle infrastrutture a rete, devono essere progettate nel rispetto dei criteri e delle prescrizioni tecniche per la verifica idraulica di cui ad apposita direttiva emanata dall'Autorità di bacino.

#### **Art. 38bis. Impianti di trattamento delle acque reflue, di gestione dei rifiuti e di approvvigionamento idropotabile**

1. L'Autorità di bacino definisce, con apposite direttive, le prescrizioni e gli indirizzi per la riduzione del rischio idraulico a cui sono soggetti gli impianti di trattamento delle acque

reflue, le operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti e gli impianti di approvvigionamento idropotabile ubicati nelle fasce fluviali A e B.

2. I proprietari e i soggetti gestori di impianti esistenti di trattamento delle acque reflue, di potenzialità superiore a 2000 abitanti equivalenti, nonché di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti e di impianti di approvvigionamento idropotabile, ubicati nelle fasce fluviali A e B predispongono, entro un anno dalla data di pubblicazione dell'atto di approvazione del Piano, una verifica del rischio idraulico a cui sono soggetti i suddetti impianti ed operazioni, sulla base delle direttive di cui al comma 1. Gli stessi proprietari e soggetti gestori, in relazione ai risultati della verifica menzionata, individuano e progettano gli eventuali interventi di adeguamento necessari, sulla base delle richiamate direttive.
3. L'Autorità di bacino, anche su proposta dei suddetti proprietari e soggetti gestori ed in coordinamento con le Regioni territorialmente competenti, delibera specifici Programmi triennali di intervento ai sensi degli artt. 21 e seguenti della L. 18 maggio 1989, n. 183, per gli interventi di adeguamento di cui al precedente comma. Nell'ambito di tali programmi l'Autorità di bacino incentiva inoltre, ovunque possibile, la delocalizzazione degli impianti di cui ai commi precedenti al di fuori delle fasce fluviali A e B.

#### **Art. 38ter. Impianti a rischio di incidenti rilevanti e impianti con materiali radioattivi**

1. L'Autorità di bacino definisce, con apposita direttiva, le prescrizioni e gli indirizzi per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico a cui sono soggetti gli stabilimenti, gli impianti e i depositi sottoposti alle disposizioni del D.Lgs. 17 marzo 1995 n. 230, così come modificato e integrato dal D. Lgs. 29 maggio 2000 n. 241, e del D.Lgs. 17 agosto 1999 n. 34, qualora ubicati nelle fasce fluviali di cui al presente Titolo.
2. I proprietari e i soggetti gestori degli stabilimenti, degli impianti e dei depositi di cui al comma precedente, predispongono, entro un anno dalla data di pubblicazione dell'atto di approvazione del Piano, una verifica del rischio idraulico e idrogeologico a cui sono soggetti i suddetti stabilimenti, impianti e depositi, sulla base della direttiva di cui al comma 1. La verifica viene inviata al Ministero dell'Ambiente, al Ministero dell'Industria, al Dipartimento della Protezione Civile, all'Autorità di bacino, alle Regioni, alle Province, alle Prefetture e ai Comuni. Gli stessi proprietari e soggetti gestori, in relazione ai risultati della verifica menzionata, individuano e progettano gli eventuali interventi di adeguamento necessari, sulla base della richiamata direttiva.
3. L'Autorità di bacino, anche su proposta dei suddetti proprietari e soggetti gestori ed in coordinamento con le Regioni territorialmente competenti, delibera specifici Programmi triennali di intervento ai sensi degli artt. 21 e seguenti della L. 18 maggio 1989, n. 183, per gli interventi di adeguamento di cui al precedente comma. Nell'ambito di tali programmi l'Autorità di bacino incentiva inoltre, ovunque possibile, la delocalizzazione degli stabilimenti, impianti e depositi al di fuori delle fasce fluviali di cui al presente Titolo.

#### **Art. 39. Interventi urbanistici e indirizzi alla pianificazione urbanistica**

1. I territori delle fasce A e B individuati dal presente Piano, sono soggetti ai seguenti speciali vincoli e alle limitazioni che seguono, che divengono contenuto vincolante dell’adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, per le ragioni di difesa del suolo e di tutela idrogeologica perseguite dal Piano stesso:
  - a) le aree non edificate ed esterne al perimetro del centro edificato dei comuni, così come definito dalla successiva lett. c), sono destinate a vincolo speciale di tutela fluviale ai sensi dell’art. 5, comma 2, lett. a) della L. 17 agosto 1942, n. 1150;
  - b) alle aree esterne ai centri edificati, così come definiti alla seguente lettera c), si applicano le norme delle Fasce A e B, di cui ai successivi commi 3 e 4;
  - c) per centro edificato, ai fini dell’applicazione delle presenti Norme, si intende quello di cui all’art. 18 della L. 22 ottobre 1971, n. 865, ovvero le aree che al momento dell’approvazione del presente Piano siano edificate con continuità, compresi i lotti interclusi ed escluse le aree libere di frangia. Laddove sia necessario procedere alla delimitazione del centro edificato ovvero al suo aggiornamento, l’Amministrazione comunale procede all’approvazione del relativo perimetro.
2. All’interno dei centri edificati, così come definiti dal precedente comma 1, lett. c), si applicano le norme degli strumenti urbanistici generali vigenti; qualora all’interno dei centri edificati ricadano aree comprese nelle Fasce A e/o B, l’Amministrazione comunale è tenuta a valutare, d’intesa con l’autorità regionale o provinciale competente in materia urbanistica, le condizioni di rischio, provvedendo, qualora necessario, a modificare lo strumento urbanistico al fine di minimizzare tali condizioni di rischio.
3. Nei territori della Fascia A, sono esclusivamente consentite le opere relative a interventi di demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, come definiti all’art. 31, lett. a), b), c) della L. 5 agosto 1978, n. 457, senza aumento di superficie o volume, senza cambiamenti di destinazione d’uso che comportino aumento del carico insediativo con interventi volti a mitigare la vulnerabilità dell’edificio.
4. Nei territori di fascia B, sono inoltre esclusivamente consentite:
  - a) opere di nuova edificazione, di ampliamento e di ristrutturazione edilizia, comportanti anche aumento di superficie o volume, interessanti edifici per attività agricole e residenze rurali connesse alla conduzione aziendale, purchè le superfici abitabili siano realizzate a quote compatibili con la piena di riferimento, previa rinuncia da parte del soggetto interessato al risarcimento in caso di danno o in presenza di copertura assicurativa;
  - b) interventi di ristrutturazione edilizia, comportanti anche sopraelevazione degli edifici con aumento di superficie o volume, non superiori a quelli potenzialmente allagabili, con contestuale dismissione d’uso di queste ultime e a condizione che questi non aumentino il livello di rischio e non comportino significativo ostacolo o riduzione apprezzabile della capacità di invaso delle aree stesse, previa rinuncia da parte del soggetto interessato al risarcimento in caso di danno o in presenza di copertura assicurativa;
  - c) interventi di adeguamento igienico-funzionale degli edifici esistenti, ove necessario, per il rispetto della legislazione in vigore anche in materia di sicurezza del lavoro connessi ad esigenze delle attività e degli usi in atto;

- d) opere attinenti l’esercizio della navigazione e della portualità, commerciale e da diporto, qualora previsti nell’ambito del piano di settore, anche ai sensi del precedente art. 20;
5. La realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico che possano limitare la capacità di invaso delle fasce fluviali, è soggetta ai procedimenti di cui al precedente art. 38.
6. Fatto salvo quanto specificatamente disciplinato dalle precedenti Norme, i Comuni, in sede di adeguamento dei rispettivi strumenti urbanistici per renderli coerenti con le previsioni del presente Piano, nei termini previsti all’art. 27, comma 2, devono rispettare i seguenti indirizzi:
- a) evitare nella Fascia A e contenere, nella Fascia B la localizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico destinate ad una fruizione collettiva;
  - b) favorire l’integrazione delle Fasce A e B nel contesto territoriale e ambientale, ricercando la massima coerenza possibile tra l’assetto delle aree urbanizzate e le aree comprese nella fascia;
  - c) favorire nelle Fasce A e B, aree di primaria funzione idraulica e di tutela naturalistico-ambientale, il recupero, il miglioramento ambientale e naturale delle forme fluviali e morfologiche residue, ricercando la massima coerenza tra la destinazione naturalistica e l’assetto agricolo e forestale (ove presente) delle stesse.
7. Sono fatti salvi gli interventi già abilitati (o per i quali sia già stata presentata denuncia di inizio attività ai sensi dell’art. 4, comma 7, del D. L. 5 ottobre 1993, n. 398, così come convertito in L. 4 dicembre 1993, n. 493 e successive modifiche) rispetto ai quali i relativi lavori siano già stati iniziati al momento di entrata in vigore del presente Piano e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio.
8. Sono fatte salve in ogni caso le disposizioni e gli atti amministrativi ai sensi delle leggi 9 luglio 1908, n. 445 e 2 febbraio 1974, n. 64, nonché quelli di cui al D. Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490 e dell’art. 82 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e successive modifiche e integrazioni.
9. Per le aree inserite all’interno dei territori protetti nazionali o regionali, definiti ai sensi della L. 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modifiche e integrazioni e/o da specifiche leggi regionali in materia, gli Enti di gestione, in sede di formazione e adozione di strumenti di pianificazione d’area e territoriale o di loro varianti di adeguamento, sono tenuti, nell’ambito di un’intesa con l’Autorità di bacino, a conformare le loro previsioni alle delimitazioni e alle relative prescrizioni del presente Piano, specificatamente finalizzate alla messa in sicurezza dei territori.

## APPENDICE 3

Stralcio della d.g.r. 25 gennaio 2002 n. 7/7868

Determinazione del reticolo idrico principale. Trasferimento delle funzioni relative alla polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore come indicato dall'art. 3 comma 114 della l.r. 1/2000 - Determinazione dei canoni regionali di polizia idraulica.

REPUBBLICA ITALIANA

---

**BOLLETTINO UFFICIALE**  
DELLA  
**REGIONE LOMBARDIA**

---

MILANO - VENERDÌ, 15 FEBBRAIO 2002

---

2° SUPPLEMENTO STRAORDINARIO AL N. 7

SOMMARIO

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 25 GENNAIO 2002 - N. 7/7868 <sup>(5.3.4)</sup>  
**Determinazione del reticolo idrico principale. Trasferimento delle funzioni relative alla polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore come indicato dall'art. 3 comma 114 della l.r. 1/2000 - Determinazione dei canoni regionali di polizia idraulica. . . . . 3**

[BUR2002031]

[5.3.4]

D.G.R. 25 GENNAIO 2002 - N. 7/7868

**Determinazione del reticolo idrico principale. Trasferimento delle funzioni relative alla polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore come indicato dall'art. 3 comma 114 della Lr.1/2000 - Determinazione dei canoni regionali di polizia idraulica**

## LA GIUNTA REGIONALE

Visto il r.d. 25 luglio 1904, n. 523 «Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie»;

Vista la l.r. 14 agosto 1973, n. 34 - «Provvedimenti in materia di viabilità, opere igieniche ed altre opere pubbliche»;

Vista la l.r. 30 novembre 1983, n. 86 «Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale»;

Vista la l.r. 26 novembre 1984, n. 59 «Riordino dei consorzi di bonifica»;

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394 «Legge quadro sulle aree protette»;

Vista la Direttiva del Consiglio CEE 21 maggio 1992, n. 92/43 «Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche»;

Vista legge 5 gennaio 1994, n. 36 «Disposizioni in materia di risorse idriche»;

Vista la legge 5 gennaio 1994, n. 37 «Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche»;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59 «Delega al governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed Enti Locali per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;

Visto l'art. 3 del d.m. 2 marzo 1998 n. 258. «Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato»;

Visto il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Considerato che l'art. 86 del d.lgs. n. 112/98 dispone che alla gestione dei beni del demanio idrico provvedano le Regioni e gli Enti locali competenti per territorio e che l'art. 89, comma c, dispone, in particolare, il trasferimento delle funzioni relative:

- «ai compiti di polizia idraulica e di pronto intervento di cui al regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 e al regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2669, ivi comprese l'imposizione di limitazione e divieti all'esecuzione di qualsiasi opera o intervento anche al di fuori dell'area demaniale idrica, qualora questi siano in grado di influire anche indirettamente sul regime dei corsi d'acqua»;

Vista la l.r. 29 ottobre 1998, n. 22 «Riforma del trasporto pubblico locale in Lombardia» e successive modificazioni e integrazioni, e considerato specificatamente che le autorizzazioni e concessioni riguardanti il demanio fluviale e portuale, relativamente a ormeggio zattere, attracco natanti e tipologie similari, non rientrano nelle disposizioni della presente deliberazione;

Vista la l.r. 10 dicembre 1998, n. 34 «Disposizioni in materia di tasse sulle concessioni regionali, di tasse automobilistiche regionali, di imposta regionale sui beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, di canoni di concessioni per derivazioni di acque pubbliche, nonché il riordino delle sanzioni amministrative tributarie non penali in materia di tributi regionali»;

Vista la d.g.r. n. 6/41315 del 15 febbraio 1999 «Prime modalità per la riscossione dei canoni di concessione per l'uso dei beni del demanio idrico»;

Visto il d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152 «Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, corredato delle relative note», ed in particolare l'art. 41.

Vista la d.g.r. n. 6/47310 del 22 dicembre 1999, con la quale sono state date indicazioni agli Uffici dei Geni Civili della Regione Lombardia per la redazione degli elenchi dei corsi d'acqua che costituiranno il reticolo idrico principale sui quali esercitare le funzioni di polizia idraulica ex r.d. 28 luglio 1904, n. 523, nonché modalità di esercizio dell'attività di controllo sul reticolo idrico minore;

Vista la l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112»;

Considerato che l'art. 3, comma 108, lettera i, della l.r. 1/2000 stabilisce che «è di competenza regionale l'individuazione delle acque che costituiscono il reticolo idrico principale sul quale la Regione stessa esercita le funzioni di polizia idraulica»;

Considerato, che l'art. 3, comma 114, della l.r. 1/2000 stabilisce che «ai comuni sono trasferite le funzioni relative all'adozione dei provvedimenti di polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore, previa individuazione dello stesso da parte della Giunta Regionale»;

Definito l'elenco dei corsi d'acqua che costituiscono il reticolo idrico principale, di cui all'allegato «A» (individuazione del reticolo idrico principale), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, e quindi, per differenza, è individuato il reticolo idrico minore di competenza dei comuni;

Definiti i «Criteri per l'esercizio dell'attività di polizia idraulica di competenza comunale», di cui all'Allegato «B», parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Definiti i «Canoni regionali di polizia idraulica», da applicarsi sia per il reticolo idrico principale che per il reticolo idrico minore, di cui all'Allegato «C», parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Visto il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali»;

Considerato che con D.P.C.M. 12 ottobre 2000 sono stati individuati i beni, le risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle Regioni ed agli Enti locali per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di demanio idrico;

Preso atto che in data 17 ottobre 2000 durante l'incontro con i rappresentanti delle Associazioni delle Province, Comuni e Comunità Montane, per discutere in merito al riparto delle risorse finanziarie e umane agli enti locali, si è concordato, tra l'altro, quanto segue in materia di Demanio Idrico - Polizia idraulica:

«I proventi derivanti dai canoni concessori sono introitati dai Comuni e destinati alle spese per l'espletamento delle funzioni in oggetto nonché per la manutenzione del reticolo idrico minore. Per i Comuni ricadenti nei territori classificati montani la manutenzione del reticolo idrico minore viene effettuata dalle Comunità Montane alle quali deve essere devoluto a tal fine almeno il 50% dei proventi.

Le Comunità Montane provvederanno a fornire il necessario supporto ai Comuni per lo svolgimento dell'attività tecnico-amministrativa inerente i provvedimenti di polizia idraulica»;

Vista la d.g.r. n. 7/1767 del 24 ottobre 2000, rettificata e integrata con d.g.r. n. 7/1974 del 8 novembre 2000, con la quale è stata approvata la proposta di riparto delle risorse finanziarie e umane agli enti locali, ed in particolare, per quanto riguarda l'Allegato A8, D.P.C.M. Demanio Idrico, in riferimento ai Canoni sul demanio fluviale, si è stabilito quanto segue:

- «Per assicurare la funzione di cui all'art. 3, comma 114, della l.r. 1/2000, che prevede il trasferimento ai comuni delle funzioni relative all'adozione dei provvedimenti di polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore, la Regione trasferisce ai comuni il 50% degli introiti dei canoni»;

- Poiché per i comuni ricadenti nei territori classificati montani la manutenzione del reticolo idrico minore viene effettuata dalle Comunità Montane, la Regione propone di devolvere alle Comunità stesse il rimanente 50% dei proventi dei canoni per la manutenzione dei reticoli stessi»;

Ritenuto di modificare ed integrare la d.g.r. n. 7/1767 del 24 ottobre 2000 e la d.g.r. n. 7/1974 del 8 novembre 2000, all'Allegato A8, D.P.C.M. Demanio Idrico in riferimento ai Canoni sul demanio fluviale nel modo seguente:

- «Per assicurare la funzione di cui all'art. 3 comma 114 della l.r. n. 1/2000 che prevede il trasferimento ai Comuni delle funzioni relative all'adozione dei provvedimenti di polizia

idraulica concernenti il reticolo idrico minore, i proventi derivanti dai canoni di polizia idraulica sono introitati dai Comuni e utilizzati per le spese di gestione delle attività di polizia idraulica e per la manutenzione dei corsi d'acqua del reticolo minore stesso».

- «Per i Comuni ricadenti nei territori classificati montani, la manutenzione del reticolo idrico minore viene effettuata dalle Comunità Montane. I comuni devolveranno alle Comunità stesse almeno il 50% dei proventi dei canoni per la manutenzione dei reticoli stessi».

Visto il D.P.C.M. 22 dicembre 2000 «Trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane strumentali e organizzative per l'esercizio delle funzioni conferite dal d.lgs. n. 112/98, alla Regione Lombardia ed agli enti locali della Regione»;

Visto il D.P.C.M. 24 maggio 2001 «Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico del Bacino idrografico del fiume Po (PAI)»;

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 «Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione»;

Visti i pareri espressi dalla Direzione Generale Presidenza - Unità Organizzativa Legale Avvocatura in data 25 ottobre 2001 e in data 12 novembre 2001, in merito ai quesiti in materia idraulica formulati dalla Direzione Generale Territorio e Urbanistica - Unità Organizzativa Difesa e Valorizzazione del Territorio;

Tenuto presente che in data 30 ottobre 2001, nel corso del «Tavolo tecnico di lavoro», sono state illustrate dalla Direzione Generale Territorio e Urbanistica alle Associazioni delle Province, dei Comuni e delle Comunità Montane le linee guida per il trasferimento delle funzioni relative alla Polizia Idraulica concernenti il reticolo idrico minore, nonché i Canoni regionali di Polizia Idraulica;

Tenuto conto che le Associazioni sopra richiamate non hanno espresso sostanziali osservazioni, rispetto a quanto presentato dalla Direzione Generale Territorio e Urbanistica in data 30 ottobre 2001;

Dato atto che il presente provvedimento è stato esaminato senza rilievi nella seduta dell'8 gennaio 2002 del Tavolo tecnico della Conferenza delle Autonomie e nella seduta del 15 gennaio 2002 dell'Ufficio di Presidenza;

Dato atto che il presente provvedimento è stato iscritto nella seduta della Conferenza delle Autonomie del 21 gennaio 2002;

Considerato che, per mancato raggiungimento del numero legale, la Conferenza delle Autonomie non si è potuta pronunciare;

Ritenuto comunque di procedere all'approvazione del presente provvedimento essendo decorsi i 30 giorni dalla trasmissione della proposta di deliberazione da parte della Segreteria di Giunta alla Conferenza delle Autonomie, ai sensi degli artt. 19 e 20 della l.r. 1/2000;

Ritenuto che per i corsi d'acqua (canali di bonifica), di cui all'Allegato «D», anche se inseriti nel reticolo idrico principale e nel reticolo idrico minore, gestiti dai Consorzi di bonifica, i canoni di polizia idraulica debbano essere calcolati dagli stessi Consorzi, utilizzando i «Canoni regionali di polizia idraulica», di cui all'Allegato «C» e siano introitati dai Consorzi stessi, che dovranno provvedere alla gestione e alla manutenzione dei corsi d'acqua;

Considerata la necessità di adeguare alcuni canoni definiti dalla d.g.r. n. 4/7633 dell'8 Aprile 1986, e riguardanti i corsi d'acqua gestiti dai Consorzi;

Considerato che i canoni di concessione per la pesca sono normati ai sensi del r.d. 8 maggio 1904, n. 368 «Regolamento per l'esecuzione del T.U. della l. 22 marzo 1900, n. 195 e della l. 7 luglio 1902, n. 333, sulle bonificazioni delle paludi e delle terre paludose»;

Ritenuto di rimandare a successivo provvedimento del Direttore Generale della Direzione Generale Territorio e Urbanistica l'approvazione dei Decreti e Disciplinari tipo di polizia idraulica relativi ai corsi d'acqua del reticolo idrico principale e minore;

Considerato che i proventi derivanti dai canoni relativi alle autorizzazioni e concessioni, a seguito del rilascio dei provvedimenti di polizia idraulica, concernenti il reticolo idrico principale, sono introitati a valere sull'U.P.B. 3.1.7 - cap. 4863, secondo quanto previsto dalla d.g.r. n. 6/41315 del 15 febbraio 1999;

Considerato che i proventi derivanti dalle cauzioni, a segui-

to del rilascio dei provvedimenti di polizia idraulica concernenti il reticolo idrico principale, saranno introitati in appositi capitoli da istituire in entrata e in uscita;

Dato atto che l'attività di che trattasi fa riferimento all'obiettivo programmatico 10.3 del P.R.S. «Valorizzazione del territorio e difesa dai rischi idraulico e idrogeologico» ed in particolare all'obiettivo specifico 10.3.3 «Pianificazione e programmazione pluriennale degli interventi di difesa del suolo (opere idrauliche e consolidamento dei versanti) e riorganizzazione delle modalità operative», e all'obiettivo gestionale 10.3.3.2 «Ridefinizione del modello organizzato integrato di gestione degli interventi di difesa del suolo»;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

#### DELIBERA

1. di approvare l'Allegato «A» «Individuazione del reticolo idrico principale», parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, relativo all'elenco dei corsi d'acqua che costituiscono il reticolo idrico principale e quindi, per differenza, la determinazione del reticolo idrico minore di competenza dei comuni;

2. di stabilire che le funzioni relative all'adozione dei provvedimenti di polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore, saranno esercitate a partire dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

3. di stabilire che le funzioni relative alla manutenzione dei corsi d'acqua appartenenti al reticolo minore saranno esercitate dai Comuni e dalle Comunità Montane a partire dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

4. di approvare l'Allegato «B» relativo ai «Criteri per l'esercizio dell'attività di polizia idraulica di competenza comunale», parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

5. di approvare l'Allegato «C» relativo ai «Canoni regionali di polizia idraulica», da applicarsi sia per il reticolo idrico principale che per il reticolo idrico minore, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

6. di approvare l'Allegato «D» «Individuazione del reticolo dei corsi d'acqua (canali di bonifica) gestiti dai Consorzi di Bonifica», parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

7. di rimandare a successivo provvedimento del Direttore Generale della Direzione Generale Territorio e Urbanistica l'approvazione dei Decreti e Disciplinari tipo di polizia idraulica relativi ai corsi d'acqua del reticolo idrico principale e minore;

8. di modificare ed integrare la d.g.r. n. 7/1767 del 24 Ottobre 2000 e la d.g.r. n. 7/1974 del 8 novembre 2000, all'Allegato A8, D.P.C.M. Demanio Idrico, in riferimento ai Canoni sul demanio fluviale nel seguente modo:

- «Per assicurare la funzione di cui all'art. 3 comma 114 della l.r. n. 1/2000 che prevede il trasferimento ai Comuni delle funzioni relative all'adozione dei provvedimenti di polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore, i proventi derivanti dai canoni di polizia idraulica, sono introitati dai Comuni e utilizzati per le spese di gestione delle attività di polizia idraulica e per la manutenzione dei corsi d'acqua del reticolo minore stesso».

- «Per i comuni ricadenti nei territori classificati montani, la manutenzione del reticolo idrico minore viene effettuata dalle Comunità Montane. I comuni devolveranno alle Comunità stesse almeno il 50% dei proventi dei canoni per la manutenzione dei reticoli stessi»;

9. di trasferire ai Comuni o alle Comunità Montane le funzioni relative alla realizzazione di opere di pronto intervento (l.r. 34/73) sui corsi d'acqua che costituiscono il reticolo idrico minore, con le stesse procedure di cui alla Delibera Regionale «Trasferimento delle funzioni alle province, ai comuni e alle comunità montane concernenti la progettazione, l'esecuzione e la gestione delle opere di pronto intervento, relative alle aree, ai manufatti e alle infrastrutture di proprietà dei singoli enti ai sensi della l.r. 5 gennaio 2000, n. 1, art. 3, comma 110 ed approvazione del regolamento di attuazione»;

10. di disporre che i Comuni definiscano il reticolo idrico di loro competenza entro un anno dalla pubblicazione della presente Delibera sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

11. di disporre che i provvedimenti autorizzativi e conces-

sori e il calcolo dei canoni di polizia idraulica relativi al reticolo idrico minore siano di competenza dei Comuni;

12. di disporre, fatte salve le disposizioni di cui alle «Norme di attuazione» del Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico del Bacino idrografico del fiume Po (PAI) approvato con D.P.C.M. 24 maggio 2001, che i provvedimenti autorizzativi e concessori e il calcolo dei canoni di polizia idraulica relativi al reticolo idrico principale, esclusi quelli attualmente di competenza del Magistrato per il Po, siano di competenza dei Dirigenti delle Sedi Territoriali della Regione Lombardia o dei Dirigenti delle Strutture Sviluppo del Territorio o dell'Unità Organizzativa Opere Pubbliche della Direzione Generale OO.PP. Politiche per la casa e Protezione Civile o della Struttura Opere di Genio Civile e Interventi in materia di Opere Pubbliche e di Genio Civile della Direzione Generale OO.PP. Politiche per la casa e Protezione Civile, in base alle rispettive competenze;

13. di disporre, fatte salve le disposizioni di cui alle «Norme di attuazione» del Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico del Bacino idrografico del fiume Po (PAI) approvato con D.P.C.M. 24 maggio 2001, che per i tratti di corsi d'acqua relativi al reticolo idrico principale, attualmente di competenza del Magistrato per il Po, i provvedimenti autorizzativi siano di competenza dello stesso, mentre i provvedimenti concessori e il calcolo dei canoni di polizia idraulica, per gli stessi tratti, siano di competenza dei Dirigenti delle Sedi Territoriali della Regione Lombardia o dei Dirigenti delle Strutture Sviluppo del Territorio o dell'Unità Organizzativa Opere Pubbliche della Direzione Generale OO.PP. Politiche per la casa e Protezione Civile o della Struttura Opere di Genio Civile e Interventi in materia di Opere Pubbliche e di Genio Civile della Direzione Generale OO.PP. Politiche per la casa e Protezione Civile, in base alle rispettive competenze;

14. di disporre che i proventi derivanti dai canoni relativi alle autorizzazioni, concessioni e cauzioni, per l'adozione dei provvedimenti di polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore, siano introitati dai Comuni;

15. di disporre che i proventi derivanti dai canoni relativi alle autorizzazioni, concessioni e cauzioni, per l'adozione dei provvedimenti di polizia idraulica concernenti il reticolo idrico principale, siano introitati dalla Regione Lombardia, secondo le modalità previste dalla d.g.r. n. 6/41315 del 5 febbraio 1999;

16. di disporre che per i corsi d'acqua (canali di bonifica), di cui all'Allegato «D», parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, anche se inseriti nel reticolo idrico principale e nel reticolo idrico minore, gestiti dai Consorzi di bonifica, i canoni di polizia idraulica siano calcolati dagli stessi Consorzi, utilizzando i Canoni regionali di polizia idraulica, di cui all'Allegato «C», parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, e siano introitati dai Consorzi stessi che dovranno provvedere alla gestione e alla manutenzione dei corsi d'acqua;

17. di dare atto che i canoni di concessione per la pesca, esclusi i casi di cui all'Allegato «C», parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, sono normati dal regolamento di cui al r.d. 8 maggio 1904, n. 368;

18. di stabilire che i canoni previsti nell'Allegato «C», parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, sostituiscono quelli previsti, per la stessa tipologia di opere, nella d.g.r. n. IV/7633 dell'8 Aprile 1986, mentre per le altre tipologie di opere restano in vigore i canoni previsti dalla sopraccitata Delibera;

19. di disporre che per tutte le attività di polizia idraulica sui corsi d'acqua gestiti dai Consorzi di bonifica, inseriti nel reticolo idrico principale di cui all'Allegato «A», dovranno essere richiesti dai Consorzi stessi i pareri di competenza alla Regione Lombardia tramite i Servizi Provinciali competenti;

20. di disporre che le pratiche di polizia idraulica giacenti presso le Strutture Sviluppo del Territorio o presso la Struttura Interventi in materia di Opere Pubbliche e di Genio Civile, relative al reticolo idrico minore siano trasferite ai Comuni competenti entro sei mesi dalla pubblicazione della presente Delibera sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

21. di disporre che le Agenzie del Demanio territorialmente competenti trasmettano, entro sei mesi dalla pubblicazione della presente Delibera sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, le pratiche amministrative in loro possesso alle Sedi Territoriali della Regione Lombardia o all'Unità Organizzativa Opere Pubbliche della Direzione Generale OO.PP.

Politiche per la casa e Protezione Civile, per il reticolo idrico principale e ai Comuni per il reticolo idrico minore, tramite l'Unità Organizzativa Difesa e Valorizzazione del Territorio della Direzione Generale Territorio e Urbanistica;

22. di dare atto che la addizionale regionale relativa ai canoni di polizia idraulica, determinata nei casi di utilizzo di aree del demanio idrico (occupazione di aree demaniali), di cui alla L.r. 10 dicembre 1998, n. 34, art. 5, lettera b), è stata compresa nei Canoni regionali di polizia idraulica di cui all'Allegato «C», parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

23. di disporre che il rilascio di concessioni e autorizzazioni di polizia idraulica sia subordinato al pagamento di un importo (cauzione) pari alla prima annualità del canone, somma che sarà, ove nulla osti, restituita al termine dell'autorizzazione o concessione medesima;

24. di disporre che i canoni regionali di escavazione di materiali inerti degli alvei dei corsi d'acqua siano determinati con provvedimento del Direttore Generale della Direzione Generale Territorio e Urbanistica.

25. di disporre che per tutte le pratiche di polizia idraulica, per le quali nel 2001, è stato determinato e non pagato il canone, si dovranno applicare i canoni determinati dalle Agenzie del Demanio e dovrà essere introitata anche la sovrattassa regionale, nei casi dovuti, secondo quanto disposto dalla L.r. 10 dicembre 1998, n. 34, art. 5, lettera b);

26. di disporre che per tutte le pratiche di polizia idraulica, per le quali nel 2001 è stato pagato il canone alle Agenzie del Demanio, le stesse Agenzie dovranno provvedere alla restituzione alla Regione Lombardia dei canoni stessi;

27. di disporre che per tutte le pratiche di polizia idraulica, per le quali nel 2001, non è stato determinato il canone, si dovranno applicare i canoni regionali di polizia idraulica di cui all'Allegato «C», parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

28. di disporre che, ai sensi della L.r. 5 gennaio 2000, n. 1, art. 4, la Regione Lombardia, per quanto riguarda il trasferimento di funzioni ai Comuni e alle Comunità Montane di cui alla presente Delibera, mantenga le funzioni di vigilanza e controllo;

29. di definire che la Regione Lombardia, per quanto riguarda il trasferimento di funzioni ai Comuni di cui alla presente Delibera, in caso di accertata, persistente inattività degli stessi, ai sensi dell'art. 15 della L.r. 5 gennaio 2000, n. 1, disponga, dopo avere assegnato all'ente inadempiente un congruo termine, comunque non superiore a sei mesi, specifici interventi sostitutivi ovvero la nomina di un Commissario ad acta;

30. di disporre che i proventi derivanti dai canoni relativi alle autorizzazioni e concessioni, per l'adozione dei provvedimenti di polizia idraulica concernenti il reticolo idrico principale, siano introitati a valere sull'U.P.B. 3.1.7 - Cap. 4863;

31. di disporre che i proventi derivanti dalle cauzioni, per l'adozione dei provvedimenti di polizia idraulica concernenti il reticolo idrico principale, saranno introitati in appositi capitoli da istituire in entrata e in uscita;

32. di disporre di destinare i proventi derivanti dai canoni relativi alle autorizzazioni e concessioni, per l'adozione dei provvedimenti di polizia idraulica concernenti il reticolo idrico principale, ai sensi dell'art. 2 del D.P.C.M. 12 ottobre 2000, e in riferimento al Titolo «I», art. 7 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, a compensazione delle risorse finanziarie che saranno trasferite dal bilancio dello Stato per l'esercizio delle funzioni di cui al Titolo «III» del d.lgs. n. 112/98;

33. di riservarsi di aggiornare i contenuti degli allegati A, B, C, e D in relazione a successivi approfondimenti e valutazioni concernenti la materia di che trattasi;

34. di disporre la pubblicazione del presente Atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: MORONI

## ELENCO ALLEGATI

- Allegato A - Individuazione del reticolo idrico principale
- Allegato B - Criteri per l'esercizio dell'attività di Polizia Idraulica di competenza comunale
- Allegato C - Canoni regionali di Polizia Idraulica
- Allegato D - Individuazione del reticolo dei corsi d'acqua (canali di bonifica) gestiti dai Consorzi di Bonifica

## ALLEGATO A

## Individuazione del reticolo idrico principale

La definizione dei corpi idrici appartenenti al reticolo idrografico da considerarsi principale è stata effettuata dalle strutture di ex Genio Civile presenti nei diversi STAP (1), individuando all'interno di ogni territorio provinciale quei corsi d'acqua che possiedono i requisiti elencati nella d.g.r. n. VI/47310 del 22 Dicembre 1999 (2), verificandone poi la corrispondenza con gli ulteriori criteri qui di seguito elencati:

1. **Significatività dei bacini:** il reticolo principale è costituito dai soli corsi d'acqua che sottendono bacini idrografici significativi. A tal fine possono essere considerati come significativi i bacini sottesi da corsi d'acqua di lunghezza superiore ai 2 km.

2. **Particolarità di corsi d'acqua di lunghezza inferiore ai 2 km:** i corsi d'acqua di lunghezza inferiore ai 2 km sono da considerarsi appartenenti al reticolo principale purché siano caratterizzati da rilevanti problematiche idrauliche o idrogeologiche o siano interessati da interventi idraulici o di versante particolarmente significativi, in essi siano presenti opere di sbarramento di cui alla l.r. 8/98 o, comunque, siano oggetto di significative autorizzazioni di derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico.

3. **Significatività dei corsi d'acqua totalmente compresi nel territorio di un comune:** i corsi d'acqua che scorrono all'interno di uno stesso comune o che fungono da confine tra comuni limitrofi devono essere considerati appartenenti al reticolo principale solo se interessati da interventi idraulici o di versante particolarmente significativi, in essi siano presenti opere di sbarramento di cui alla l.r. 8/98 o, comunque, siano oggetto di significative autorizzazioni di derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico.

4. **Individuabilità dei tratti costituenti il reticolo principale:** deve essere possibile individuare, attraverso elementi territorialmente visibili, il punto di inizio del tratto di corso d'acqua costituente il reticolo principale: rimane inteso che il tratto iniziale di un corso d'acqua dalla sorgente al punto ove diventa principale deve sempre essere considerato appartenente al reticolo minore.

5. **Visibilità in cartografia dei limiti che definiscono il reticolo principale:** i punti che delimitano il reticolo principale devono essere, oltre che territorialmente visibili in loco, rappresentati sulla CTR in scala 1:10.000.

6. **Congruenza con i limiti di definizione dei laghi principali:** i corsi d'acqua significativi che rappresentano i principali immissari ed emissari dei maggiori laghi lombardi devono essere definiti per quanto riguarda il punto di immissione e quello di emissione, in congruenza con i limiti amministrativi con cui vengono delimitati i laghi stessi ai fini delle competenze di trasporto lacuale.

Gli elenchi costituenti il reticolo principale sono suddivisi

(1) Ora strutture «Sviluppo del Territorio» presenti nelle diverse Sedi Territoriali della Regione Lombardia

(2) Si riporta uno stralcio del testo della delibera.

1. Devono essere inseriti negli elenchi del reticolo idrico principale tutti i corsi d'acqua sui quali già prima dell'entrata in vigore della l.r. 34/98 e del d.P.R. 238/99 era consuetudine svolgere, da parte degli uffici del Genio Civile, le funzioni di Polizia Idraulica secondo le disposizioni del r.d. 523/1904 e precisamente quelli che possiedono almeno una delle seguenti caratteristiche:

- a) Corsi d'acqua già iscritti negli elenchi delle acque pubbliche
- b) Corsi d'acqua anche non iscritti su cui sono state eseguite opere idrauliche da parte di Enti Pubblici
- c) Corsi d'acqua oggetto di derivazioni e/o attingimenti
- d) Corsi d'acqua non iscritti su cui sono già state rilasciate autorizzazioni di polizia idraulica, avendone riconosciuto la caratteristica di acque pubbliche.

per provincia e sono riportati in forma tabellare; per ogni corso d'acqua sono definite le seguenti informazioni:

• **Numerazione Progressiva:** contiene un codice alfabetico che identifica ogni singolo corso d'acqua (il codice è costituito per le prime due lettere dalla sigla della provincia di appartenenza e da un numero progressivo);

• **Denominazione:** contiene il toponimo del corso d'acqua, così come indicato sulla cartografia CTR in scala 1:10.000, eventualmente aggiornato con ulteriori toponimi noti a livello locale;

• **Comuni interessati:** contiene l'elenco dei comuni attraversati dal corso d'acqua nel tratto considerato come appartenente al reticolo principale;

• **Foce o sbocco:** contiene l'indicazione del corpo ricevitore;

• **Tratto indicato come principale:** contiene una descrizione della delimitazione del corso d'acqua da considerarsi come appartenente al reticolo principale; in tale campo vengono anche definiti i limiti inferiori e superiori dei laghi della Regione Lombardia. Questi limiti rappresentano i confini che separano, dal punto di vista amministrativo, i laghi dagli emissari ed immissari che fanno parte del reticolo idrico principale;

• **Numero iscrizione elenco acque pubbliche:** contiene il riferimento al numero di iscrizione agli elenchi provinciali delle acque pubbliche e dei loro elenchi suppletivi, ove questi esistano. In caso di iscrizione di corsi d'acqua negli elenchi suppletivi, il numero di tale elenco viene identificato da un numero romano che segue (ad esempio il Torrente Bragazza, progressivo BGL35 è indicato con numero di iscrizione nell'elenco acque pubbliche 363/IV, che si riferisce al quarto elenco suppletivo della provincia di Bergamo). L'indicazione NE segnala che il corso d'acqua non era iscritto nell'elenco delle acque pubbliche.

I corsi d'acqua naturali o artificiali non presenti nelle tabelle nonché i tratti dei corsi d'acqua naturali o artificiali presenti nelle tabelle ma non rientranti nella descrizione «tratto indicato come principale» sono da considerarsi non appartenenti al reticolo principale, così come previsto nella d.g.r. n. 6/47310 del 22 dicembre 1999.

Si riportano in seguito gli elenchi dei corsi d'acqua principali suddivisi per provincia.

## APPENDICE 4

Stralcio della d.g.r. 01 agosto 2003 n. 7/13950

Modifica della d.g.r. 25 gennaio 2002, n. 7/7868 “Determinazione del reticolo idrico principale. Trasferimento delle funzioni relative alla polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore come indicato dall’art. 3 comma 114 della l.r. 1/2000 – Determinazione dei canoni regionali di polizia idraulica”



REPUBBLICA ITALIANA

# Regione Lombardia

## BOLLETTINO UFFICIALE

MILANO - GIOVEDÌ, 28 AGOSTO 2003

2° SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

Sommario

### C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

**DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 1 AGOSTO 2003 - N. 7/13950** (5.1.3)  
Modifica della d.g.r. 25 gennaio 2002, n. 7/7868 «Determinazione del reticolo idrico principale. Trasferimento delle funzioni relative alla polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore come indicato dall'art. 3, comma 114 della L.r. 1/2000. Determinazione dei canoni regionali di polizia idraulica» ..... 2

Anno XXXIII - N. 200 - Poste Italiane - Spedizione in abb. postale - 45% - art. 2, comma 20/b - Legge n. 662/1996 - Filiale di Varese

35

5.1.3 AMBIENTE E TERRITORIO / Territorio / Lavori pubblici ed espropri

**C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI**

(BUR2003031)

(6.1.3)

D.g.r. 1 agosto 2003 - n. 7/13950

**Modifica della d.g.r. 25 gennaio 2002, n. 7/7868 «Determinazione del reticolo idrico principale. Trasferimento delle funzioni relative alla polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore come indicato dall'art. 3, comma 114 della l.r. 1/2000. Determinazione dei canoni regionali di polizia idraulica»**

**LA GIUNTA REGIONALE**

Visti:

- la d.g.r. 25 gennaio 2002, n. 7/7868 «Determinazione del reticolo idrico principale. Trasferimento delle funzioni relative alla polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore come indicato dall'art. 3, comma 114 della l.r. 5 gennaio 2000, n. 1. Determinazione dei canoni regionali di polizia idraulica»;

- la d.g.r. 12 aprile 2002, n. 7/8743 «Rettifica del dispositivo di cui al punto 1 dell'allegato C alla d.g.r. n. 7/7868 «Determinazione del reticolo idrico principale. Trasferimento delle funzioni relative alla polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore come indicato dall'art. 3, comma 114 della l.r. 5 gennaio 2000, n. 1. Determinazione dei canoni regionali di polizia idraulica»»;

- il d.d.g. 18 novembre 2002, n. 22086 della Direzione Generale Risorse finanziarie e bilancio «Aggiornamento dei canoni dovuti per le concessioni di derivazione di acqua pubblica in relazione al tasso d'inflazione programmato, ai sensi dell'art. 18, comma 5, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, per il triennio 2003-2005»;

- la l.r. 16 giugno 2003, n. 7 «Norme in materia di bonifica e irrigazione»;

Considerato che, in fase di prima applicazione della d.g.r. n. 7868/02, è stata rilevata:

- la difficoltà dei comuni ad individuare il reticolo minore in relazione al termine disposto al punto 10 della d.g.r. stessa;

- la necessità, sulla base anche degli elementi emersi in sede di Tavoli Tecnici interdirezionali della Giunta Regionale, di modificare sia i contenuti degli allegati A, B e C nonché alcune disposizioni stabilite dalla d.g.r. stessa;

Tenuto conto che, ai fini dell'aggiornamento della d.g.r. n. 7868/02, sono state:

- sentite ed incontrate le associazioni degli Enti interessati alla materia in questione;

- acquisite e valutate le proposte e le osservazioni delle Sedi Territoriali della Regione Lombardia, della Struttura Interventi in materia di opere pubbliche della D.G. Opere Pubbliche, Politiche per la Casa ed Edilizia Residenziale, della D.G. Agricoltura, della D.G. Risorse e Bilancio con il supporto dell'Unità Organizzativa Legale e Avvocatura e dell'Unità Organizzativa Programmazione della D.G. Presidenza;

Considerato, per quanto sopra esposto, che:

1. in relazione ai contenuti degli allegati alla d.g.r. n. 7868/02, è necessario modificare:

- l'elenco dei corsi d'acqua di cui all'allegato A denominato «Individuazione del reticolo idrico principale»;
- le disposizioni contenute nei punti 2, 3, 4 e 5 dell'allegato B denominato «Criteri per l'esercizio dell'attività di polizia idraulica di competenza comunale»;
- i valori dei canoni contenuti nell'allegato C denominato «Canoni regionali di polizia Idraulica» anche in applicazione delle disposizioni di cui al d.d.g. 22086/02 sopra richiamato della D.G. Risorse finanziarie e bilancio;

2. in relazione alle altre disposizioni della delibera, è necessario:

- modificare integralmente il punto 10 come segue: «di disporre che i Comuni definiscano il reticolo idrico minore entro il 31 dicembre 2004»;
- modificare integralmente il punto 20 come segue: «di dare atto che le pratiche di polizia idraulica giacenti presso le Strutture Sviluppo del Territorio o presso la Struttura Interventi in materia di Opere Pubbliche e di Genio Civile, relative al reticolo idrico minore, siano trasferite ai Comuni competenti»;
- stralciare il punto 21 in quanto le disposizioni ivi contenute interferiscono con le procedure di trasferimento

delle pratiche disposte autonomamente dalle Agenzie del Demanio;

- modificare integralmente il punto 22 come segue: «di stabilire che l'imposta di cui all'art. 3 della l.r. 15 dicembre 1971, n. 2 e successive modificazioni e integrazioni, determinata nella misura del 100% del canone corrispondente, come indicato nell'allegato C nei casi di concessione di aree demaniali (con occupazione di aree demaniali), venga versata dal concessionario secondo le modalità previste per il canone medesimo. I comuni e i Consorzi di Bonifica competenti all'introito del canone, secondo quanto previsto dai punti 14 e 16, provvedono a riversare alla regione la quota di imposta regionale, secondo le modalità che saranno stabilite con decreto del dirigente della competente struttura tributaria. Con il medesimo provvedimento si procederà a definire le modalità di costituzione della banca-dati unitaria delle concessioni e le modalità di trasmissione delle comunicazioni inerenti i dati, le notizie dei concessionari finalizzate all'accertamento tributario e al loro inserimento nell'anagrafe tributaria regionale di cui alla l.r. 21 marzo 2000, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni»;

- modificare il punto 30 stabilendo che i proventi derivanti dai canoni relativi alle autorizzazioni e concessioni siano introitati a valere sull'U.P.B. 3.1.7 - Cap. 5965 anziché sull'U.P.B. 3.1.7 - Cap. 4863;

3. a seguito dell'entrata in vigore della l.r. n. 7/03 «Norme in materia di bonifica e irrigazione» è necessario introdurre le seguenti integrazioni, prendendo atto che:

- i Consorzi di Bonifica esercitano, ai sensi della lett. c), comma 4 dell'art. 5, le funzioni concessorie e di polizia idraulica sui canali individuati nell'allegato D ricompresi nei comprensori del territorio regionale di cui al comma 1 dell'art. 20 (Norma transitoria);

Considerato altresì che, poiché in corrispondenza di alcune disposizioni della d.g.r. n. 7868/02 sono state rilevate imprecisioni nei richiami normativi, è necessario rettificare quanto ivi riportato, prendendo atto che:

- al punto 22, in corrispondenza della l.r. 10 dicembre 1998, n. 34 si deve fare riferimento al comma 5 dell'art. 3 anziché alla lett. b) dell'art. 5»;

- al punto 28, in corrispondenza della l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 si deve fare riferimento al comma 4 dell'art. 1 anziché all'art. 4»;

- al punto 29, in corrispondenza della l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 si deve fare riferimento al comma 15 dell'art. 1 anziché all'art. 15»;

Dato atto che le competenze del Magistrato per il Po, richiamate ai punti 12 e 13 della d.g.r. n. 7868/02, fanno capo, ai sensi della l.r. 2 aprile 2002, n. 5, all'Agenzia Interregionale per il fiume Po;

Ritenuto pertanto, per quanto sopra esposto, di aggiornare la d.g.r. n. 7868/02, successivamente rettificata con la d.g.r. n. 8743/02, confermando ogni altro disposto non modificato dalla presente deliberazione;

Dato atto che la Conferenza delle Autonomie, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 27, della l.r. n. 1/2000 e come recepito dagli artt. 12 e 13 del regolamento interno della stessa Conferenza, per il tramite dell'ufficio di Presidenza nella seduta del 25 luglio 2003, ha espresso parere favorevole al presente atto;

Dato atto che l'attività di che trattasi fa riferimento all'obiettivo programmatico 10.3 del P.R.S. «Valorizzazione del territorio e difesa dai rischi idraulico e idrogeologico» ed in particolare all'obiettivo specifico 10.3.3 «Pianificazione e programmazione pluriennale degli interventi di difesa del suolo (opere idrauliche e consolidamento dei versanti) e riorganizzazione delle modalità operative», e all'obiettivo gestionale 10.3.3.2 «Ridefinizione del modello organizzativo in materia di difesa del suolo e di demanio idrico»;

Vagliate e fatte proprie le considerazioni sopra esposte;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

**DELIBERA**

per quanto espresso in premessa.

1. di stabilire che l'elenco dei corsi d'acqua del reticolo idrico principale è individuato all'allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, che sostituisce l'e-

lenco di cui all'allegato A della d.g.r. 25 gennaio 2002, n. 7/7868;

2. di stabilire che i criteri per l'esercizio dell'attività di Polizia idraulica di competenza comunale sono individuati all'allegato B, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, che sostituisce integralmente l'allegato B della d.g.r. n. 7868/02;

3. di stabilire che i canoni regionali di polizia idraulica sono individuati nell'allegato C, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, che sostituisce integralmente l'allegato C della d.g.r. n. 7868/02, successivamente rettificata con la d.g.r. n. 8743/02;

4. di disporre che i comuni definiscano il reticolo idrico minore entro il 31 dicembre 2004;

5. di prendere atto che i Consorzi di Bonifica, ai sensi della lett. c), comma 4 dell'art. 5 della l.r. n. 7/03, esercitano le funzioni concessorie e di polizia idraulica sui canali individuati nell'allegato D della d.g.r. n. 7868/02 ricompresi nei comprensori del territorio regionale di cui al comma 1 dell'art. 20 (Norma transitoria) della l.r. stessa;

6. di prendere atto che le competenze del Magistrato per il Po, richiamate ai punti 12 e 13 della d.g.r. n. 7868/02, fanno capo, ai sensi della l.r. 2 aprile 2002, n. 5, all'Agenzia Interregionale per il fiume Po;

7. di modificare integralmente il punto 20 della d.g.r. n. 7868/02 come segue: «di dare atto che le pratiche di polizia idraulica giacenti presso le Strutture Sviluppo del Territorio o presso la Struttura Interventi in materia di Opere Pubbliche e di Genio Civile, relative al reticolo idrico minore, siano trasferite ai Comuni competenti»;

8. di stralciare il punto 21 della d.g.r. n. 7868/02;

9. di modificare integralmente il punto 22 della d.g.r. n. 7868/02 come segue: «di stabilire che l'imposta di cui alla all'art. 3 della l.r. 15 dicembre 1971, n. 2 e successive modificazioni e integrazioni, determinata nella misura del 100% del canone corrispondente, come indicato nell'allegato C nei casi di concessione di aree demaniali (con occupazione di aree demaniali), venga versata dal concessionario secondo le modalità previste per il canone medesimo. I comuni e i Consorzi di Bonifica competenti all'introito del canone, secondo quanto previsto dai punti 14 e 16, provvedono a riversare alla regione la quota di imposta regionale, secondo le modalità che saranno stabilite con decreto del dirigente della competente struttura tributaria. Con il medesimo provvedimento si procederà a definire le modalità di costituzione della banca-dati unitaria delle concessioni e le modalità di trasmissione delle comunicazioni inerenti i dati, le notizie dei concessionari finalizzate all'accertamento tributario e al loro inserimento nell'anagrafe tributaria regionale di cui alla l.r. 21 marzo 2000, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni»;

10. di modificare le disposizioni di cui al punto 30 della d.g.r. n. 7868/02, stabilendo che i proventi derivanti dai canoni relativi alle autorizzazioni e concessioni siano introitati a valere sull'U.P.B. 3.1.7 - Cap. 5965 anziché sull'U.P.B. 3.1.7 - Cap. 4863;

11. di rettificare il dispositivo della d.g.r. n. 7868/02 come segue:

- al punto 22, in corrispondenza della l.r. 10 dicembre 1998, n. 34 si deve fare riferimento al comma 5 dell'art. 3 anziché alla lett. b) dell'art. 5»;

- al punto 28, in corrispondenza della l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 si deve fare riferimento al comma 4 dell'art. 1 anziché all'art. 4»;

- al punto 29, in corrispondenza della l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 si deve fare riferimento al comma 15 dell'art. 1 anziché all'art. 15»;

12. di confermare ogni altro disposto della d.g.r. n. 7868/02, rettificata con la d.g.r. n. 8743/02, non modificato e integrato dalla presente deliberazione;

13. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

ALLEGATO A  
ELENCO DEI CORSI D'ACQUA SUDDIVISI PER PROVINCIA

Num. progr.	Denominazione	Comuni interessati	Foce o sbocco	Tratto classificato come principale	N. iscr. el. AAPP
<b>PROVINCIA DI BERGAMO</b>					
BG001	Fiume Brembo	Canonica d'Adda, Bottiere, Brembate, Osio Sotto, Osio Sopra, Dalmine, Madone, Bonate Sotto, Treviolo, Bonate Sopra, Curno, Presezzo, Ponte S. Pietro, Brembate Sopra, Valbrembo, Paladina, Almenno S.B., Almenno S.S., Almè, Villa d'Almè, Ubiale Clanezzo, Seditina, Zogno, S. Pellegrino, S. Giovanni Bianco, Camerata Cornello, Lenna	Adda	dallo sbocco alla confluenza del Brembo di Mezzoldo al Brembo di Branzi	1
BG002	Torrente Dordo	Filago, Madone, Chignolo d'Isola, Bonate Sotto, Bonate Sopra, Mapello, Ambivere, Palazzago, Pontida	Brembo	dallo sbocco a km1.000 a monte del ponte di Cerchiera	6
BG003	Torrente Zander	Filago, Bottanuco, Madone, Suisio, Chignolo d'Isola	Dordo	tutto il corso	7
BG004	Torrente Buliga	Chignolo d'Isola, Terno d'Isola, Mapello, Sotto il Monte	Dordo	dallo sbocco alla loc. Catolari	8
BG005	Torrente Grandone	Chignolo d'Isola, Medolago, Solza, Calusco d'Adda, Carvico, Villa d'Adda	Buliga	dallo sbocco alla loc. Alzata	9
BG006	Torrente Re	Calusco d'Adda	Grandone	tutto il corso	10
BG007	Torrente Sonna	Cisano Bergamasco, Pontida, Caprino Bergamasco, Torre de' Busi (LC)	Adda	dalla foce in Adda fino al ponte in frazione S. Michele di Torre de' Busi	11
BG008	Torrente Sommaschio o Valle Sambuca	Cisano Bergamasco, Caprino Bergamasco	Sonna	dallo sbocco fino al ponte in località Perlupario	12
BG009	Torrente il Vallone	Pontida	Sonna	tutto il corso	15
BG010	Torrente Lesina	Bonate Sotto, Bonate Sopra, Presezzo, Ponte S. Pietro, Brembate Sopra, Almenno S.B., Barzana	Brembo	dallo sbocco al ponte della strada Barzana Almenno	16
BG011	Torrente Bregogna	Brembate Sopra, Barzana Palazzago	Lesina	dallo sbocco alla Cava Italcementi in loc. Malanotte	17
BG012	Torrente Tornago	Almenno S.B., Almenno S.S., Palazzago	Brembo	dallo sbocco al ponte per la loc. Cabardelli	18
BG013	Torrente Imagna	Almenno S.S., Ubiale Clanezzo, Stozza, Capizzone, Berbenno, Bedulita, S. Omobono Imagna, Corna Imagna, Rota Imagna, Fupiano Valle Imagna, Brumano	Brembo	dallo sbocco alla biforcazione a N.E. di Brumano	19
BG014	Torrente Stozza o Pissarola	Stozza, Roncola	Imagna	tutto il corso	20
BG015	Valle Falecini o Valle Faleci	Capizzone, Bedulita	Imagna	dallo sbocco fino al ponte a quota m.570	22
BG016	Rio di Cabelotti di Cepino o Valle Mazzuchetti o Ronco	Bedulita, S.Omobono Imagna	Imagna	dallo sbocco ai ponti sulla strada Bedulita-Cepino	24
BG017	Valle Casino	S. Omobono, Costa Imagna	Imagna	dallo sbocco alla loc. Mazzoleni per il ramo di sx e loc. Rizzolo per il ramo di dx	25
BG018	Torrente Pettola o Rio Valsecca	S. Omobono Imagna, Rota Imagna, Valsecca	Imagna	dallo sbocco alla biforcazione Valle Sbedole a Val Marria quota m. 440	31
BG019	Rio Vanzarolo o Rio di Chignolo	S. Omobono Imagna, Brumano	Imagna	dallo sbocco al ponte della strada per Brumano	44
BG020	Valle Andrali o Valle Androli	Fupiano	Imagna	tutto il corso	46
BG021	Valle Coegia	Fupiano, Locatello	Imagna	dallo sbocco alla biforcazione a quota m. 680	50
BG022	Valle Rosagat o Rio Botta	S. Omobono Imagna, Corna Imagna	Imagna	dallo sbocco a località Calcinone	51
BG023	Valle Gandino	Corna, S. Omobono	Imagna	dallo sbocco a località Roncobisolo	55
BG024	Valle Brunone	Berbenno	Imagna	dallo sbocco fino a località Caberardi	56
BG025	Valzana	Bedulita	Imagna	dallo sbocco a località Gromlongo	61
BG026	Torrente Brembilla	Brembilla, Gerosa, Bello	Brembo	dallo sbocco alla biforcazione in loc. Foppa Calda	62
BG027	Canal degli Spini o Valle della Pradesola	Brembilla	Brembilla	dallo sbocco alla biforcazione con la Valle dei Faggi	63
BG028	Valle dei Zocchi o Rio di S. Pellegrino	S. Pellegrino	Brembo	dallo sbocco alla confluenza della Valle Merlonga	64
BG029	Rio Borlezza o Rio Boione	S. Pellegrino	Brembo	dallo sbocco alla quota m. 600	65
BG030	Val Grande	S. Giovanni Bianco	Brembo	dallo sbocco alla biforcazione in loc. Pralungo	69
BG031	Torrente Enna	S. Giovanni Bianco, Taleggio, Vedeseta	Brembo	tutto il tratto scorrente in provincia - passa in provincia di Como ove ha origine	71
BG032	Val Bona o Val di Segna o Valle del Torno o Valle del Chignolo	S. Giovanni Bianco, Taleggio	Enna	tutto il corso	72

Num. progr.	Denominazione	Comuni interessati	Foce o sbocco	Tratto classificato come principale	N. iscr. el. AAPP
SO084	Torrente Valle Dagua	Torre	Mailero	Dallo sbocco a quota 1270 m. alla confluenza del Rio che scende da Monte Foppa	82
SO085	Torrente Antognasco	Montagna, Sondrio, Spriana	Mailero	Dallo sbocco al sentiero a quota 2090 m. per il Lago Painale	83
SO086	Torrente Davaglione	Montagna	Adda	Dallo sbocco all'attraversamento della strada per Alpe Mara a quota 1791 m. slm	84
SO087	Torrente Rogna	Poggiridenti, Tresivio	Adda	Dallo sbocco al lago presso Alpe Rogneda a quota 1652,6 m.	85
SO088	Torrente Rhon	Piateda, Tresivio, Ponte	Adda	Dallo sbocco all'attraversamento del sentiero presso Il Guado a 1965 m. slm	86
SO089	Torrente Valfontana	Ponte, Chiuro, Teglio	Adda	Dallo sbocco alla cascina Alpe Forame a 2174 m. slm	87
SO090	Torrente Valle Vicima	Ponte	Valfontana	Dallo sbocco alla confluenza della Val Molina	88
SO091	Torrente Val Rogna di Teglio	Chiuro, Teglio	Adda	Dallo sbocco al sentiero Verdoma - Baita Vestoreggia a quota 1540 m.	89
SO092	Torrente Valle di Boalzo e Il Rio	Teglio, Bianzone	Canale Ranè	Dallo sbocco (quota 380 m.) nel canale Ranè alla confluenza della Valle dei Cavalli con la Valle Il Canalone a monte di Baita Valgambato	90
SO093	Torrente Valle di Bianzone	Bianzone	Canale Ranè	Dallo sbocco (quota 390 m.) nel canale Ranè presso il ponte ferroviario alla confluenza della Valle Pisciat con la Valle Fosco a Monte di Pralamagno	91
SO094	Torrente Valmaggioro di Villa	Bianzone, Villa di Tirano	Canale Rossi	Dallo sbocco (quota 416,7 m.) nel canale Rossi a nord del cimitero alla confluenza della Valle Erta	92
SO095	Torrente Poschiavino	Villa di Tirano, Tirano	Adda	Tutto il corso	93
SO096	Torrente Saiento	Lovero, Vervio	Adda	Dallo sbocco alla confluenza con il Rio che scende dal laghetto del Pian Fusino di quota 2264 m.	95
SO097	Torrente Rio Carogna	Vervio, Mazzo	Adda	Dallo sbocco alla biforcazione a quota 1860 m. a valle dell'Alpe Salina	96
SO098	Torrente Roasco	Grosio, Grosotto	Adda	Dallo sbocco alla confluenza del Rio Avedo con il Rio Verva	97
SO099	Torrente Roasco Occidentale e Val di Sacco	Grosio	Roasco	Dallo sbocco al Lago Sapellaccio	98
SO100	Torrente Valle Piana	Grosotto	Val Grosina Occidentale	Dallo sbocco all'attraversamento della pista forestale a quota 1930 m.	99
SO101	Torrente Val Guinzana	Grosotto	Val Grosina Occidentale	Dallo sbocco alla confluenza con il Rio che scende a sud-est di M.te Pedruna a quota 1990 m.	100
SO102	Torrente Valle di Pedruna	Grosio	Val Grosina Occidentale	Dallo sbocco al Lago della Bassa o di Pedruna	101
SO103	Torrente Malghera	Grosio	Val Grosina Occidentale	Dallo sbocco al Lago Malghera	102
SO104	Torrente Rio di Avedo	Grosio	Roasco	Dallo sbocco al Lago Negro	103
SO105	Torrente Rio Verva	Grosio	Roasco	Dallo sbocco alla confluenza con il Rio che scende dal Lago Calosso	104
SO106	Torrente Rio di Cassavolo	Grosio	Roasco	Dallo sbocco all'attraversamento della pista forestale a quota 1987 m.	105
SO107	Torrente Migiondo	Sondalo	Adda	Dallo sbocco alla strada per Fo a quota 1140 m. slm	106
SO108	Torrente Massaniga	Valdisotto	Adda	Dallo sbocco alla confluenza con la Val Campaccio	109
SO109	Torrente Val Campaccio	Valdisotto	Massaniga	Dallo sbocco al Lago Campaccio	109
SO110	Torrente Vallaccia di Cepina	Valdisotto	Adda	Dallo sbocco all'attraversamento della strada Bangino - La Presa a quota 1770 m.	110
SO111	Torrente Val Cadolena	Valdisotto	Adda	Dallo sbocco all'attraversamento della strada La Santella - Bosco Le Piane a quota 1535 m.	111
SO112	Torrente Viola Bormina	Valdidentro	Adda	Dallo sbocco alla biforcazione in Val Cantone e in Val Dosde	112
SO113	Torrente Val Cantone	Valdidentro	Viola	Dallo sbocco alla confluenza a quota 2480 m. col Rio che scende dal Lago di Val Cantone	112

## ALLEGATO B

**CRITERI PER L'ESERCIZIO  
DELL'ATTIVITÀ DI POLIZIA IDRAULICA  
DI COMPETENZA COMUNALE**

**1. Premessa.**

Il presente documento, in attuazione della legge 1/2000, fornisce criteri e indirizzi ai comuni per l'individuazione del reticolo idraulico minore e per l'effettuazione dell'attività di «polizia idraulica», intesa come attività di controllo degli interventi di gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corpi idrici.

**2. Normativa di riferimento**

Le norme fondamentali che storicamente hanno costituito il riferimento per regolamentare le attività di polizia idraulica, sono:

1. per i fiumi, i torrenti, i rivi, gli scolatoi pubblici e i canali di proprietà demaniale le disposizioni idrauliche del r.d. n. 523 del 1904 che indica, all'interno di ben definite fasce di rispetto *dei corsi d'acqua pubblici*, le attività vietate (art. 96), quelle consentite previa autorizzazione (artt. 97, 98) o «nulla osta» idraulico (art. 59);
2. per gli altri canali e le altre opere di bonifica le disposizioni del r.d. n. 368 del 1904 che indica, con portata residuale rispetto al r.d. n. 523 del 1904, all'interno di ben definite fasce di rispetto *delle opere di bonifica e loro pertinenze*, le attività vietate (art. 133), quelle consentite previa autorizzazione (artt. 134, 135) o «nulla osta» idraulico (art. 138).

Il legislatore, dunque, ha espressamente voluto e previsto due differenti regimi di polizia idraulica, non in funzione dell'appartenenza - argomentazione, peraltro, del tutto superata dopo la generale affermazione della pubblicità delle acque - quanto piuttosto in ragione della tipologia dei corsi d'acqua.

Pertanto, le disposizioni del Titolo VI del r.d. n. 368/1904, in definitiva, sono norme speciali, con effetto derogatorio delle disposizioni del r.d. n. 523/1904. Dette norme sono pienamente vigenti, in quanto nessuna disposizione di pari rango è intervenuta a modificarle o ad abrogarle espressamente.

Il Testo Unico n. 1775/1933 prevede le modalità di classificazione delle acque pubbliche in base alle quali sono stati redatti gli «Elenchi delle acque pubbliche», che hanno subito nel tempo periodici aggiornamenti.

L'art. 1 della legge 36/94 ha innovato il concetto di acqua pubblica, introducendo nell'ordinamento il principio di pubblicità di tutte le acque superficiali.

La l.r. 1/2000, in attuazione del d.lgs. n. 112/98, ha previsto l'obbligo per la Regione di individuare il reticolo principale sul quale la Regione stessa continuerà a svolgere le funzioni di polizia idraulica, trasferendo ai comuni le competenze sul reticolo idraulico minore.

Successivamente con d.g.r. n. 47310 del 22 dicembre 1999 e successivi aggiornamenti sono stati indicati i criteri per la individuazione del reticolo principale.

Con d.g.r. n. 7/7868 del 25 gennaio 2002 la Regione ha individuato il reticolo idrico principale, che rimane di competenza regionale, e quindi, per differenza, il reticolo idrico minore.

Ne consegue che la successiva individuazione del reticolo minore a cui sono tenuti i comuni ha valore dichiarativo.

La disciplina dell'attività di polizia idraulica per i canali di bonifica continua ad essere quella del Titolo VI del r.d. n. 368/04.

**3. Elaborati e procedure**

Per effettuare l'individuazione del reticolo idraulico minore e per regolamentare l'attività di polizia idraulica sullo stesso, ciascuna amministrazione comunale dovrà dotarsi, entro il termine disposto dalla presente delibera, di apposito elaborato tecnico, redatto secondo le indicazioni dei paragrafi seguenti, costituito da una parte cartografica (con l'indicazione del reticolo idraulico e delle relative fasce di rispetto) e da una parte normativa (con l'indicazione delle attività vietate o soggette ad autorizzazione all'interno delle fasce di rispetto).

Si evidenzia che sino all'individuazione del reticolo minore e alla definizione delle fasce di rispetto e delle attività vietate o soggette ad autorizzazione, *su tutte le acque pubbliche come definite dalla legge 36/94 e relativo regolamento valgono le disposizioni di cui al r.d. 523/1904, e in particolare il divieto di*

*edificazione ad un distanza inferiore a 10 m o, per le ragioni di cui al punto precedente, quanto previsto specificatamente per i canali di bonifica, se il corso d'acqua rientri in tale categoria.*

In base alla giurisprudenza corrente, infatti, le distanze di rispetto e le relative norme previste dal r.d. 523/1904 possono essere derogate *solo se previsto da discipline locali, da intendersi anche quali previsioni urbanistiche vigenti a livello comunale.*

Per questo stesso motivo, inoltre, l'elaborato di cui al presente documento, comprensivo della parte cartografica e di quella normativa, *dovrà essere oggetto di apposita variante allo strumento urbanistico.* Tale elaborato dovrà essere preventivamente sottoposto alla Sede Territoriale Regionale competente, per l'espressione di parere tecnico vincolante sullo stesso.

All'interno del medesimo studio e secondo le indicazioni dei paragrafi che seguono l'amministrazione comunale potrà altresì definire le fasce di rispetto e le normative di polizia idraulica per i tratti di reticolo principale di competenza regionale ricadenti nel proprio territorio, anche in deroga a quanto previsto dal citato r.d. 523/1904.

Con la medesima procedura dovranno infine essere approvate le eventuali successive modifiche all'elaborato in questione.

**4. Criteri per l'individuazione del reticolo minore**

Nell'elaborato tecnico si dovrà riportare su apposita cartografia alla scala dello strumento urbanistico comunale:

- A) il reticolo principale individuato con la presente deliberazione, sul quale compete alla Regione l'esercizio delle attività di polizia idraulica;
- B) il reticolo minore, individuato in base alla definizione del regolamento di attuazione della l. 36/94, ossia il reticolo idrografico costituito da tutte le acque superficiali (art. 1 comma 1 del regolamento) ad esclusione di tutte «le acque piovane non ancora convogliate in un corso d'acqua» (art. 1 comma 2 del regolamento). In particolare dovranno essere in linea generale inseriti i corsi d'acqua tenuto conto dei seguenti criteri:
  - siano indicati come demaniali nelle carte catastali o in base a normative vigenti;
  - siano stati oggetto di interventi di sistemazione idraulica con finanziamenti pubblici;
  - siano rappresentati come corsi d'acqua delle cartografie ufficiali (IGM, CTR).

L'esclusione di corsi d'acqua aventi le suddette caratteristiche dal reticolo di competenza comunale dovrà essere adeguatamente motivata nello studio di cui trattasi e potrà comunque avvenire solo nel caso in cui gli stessi non presentino le caratteristiche di acqua pubblica ai sensi della legge 36/94 e relativo regolamento sopra richiamati.

Per la definizione di «corso d'acqua» si può utilmente far riferimento alla delibera del Comitato Interministeriale Ambiente del 4 febbraio 1977 pubblicata sulla G. U. 21 febbraio 1977 n. 48, che comprende in tale denominazione «sia i corsi d'acqua naturali, fatta però esclusione dei canali appositamente costruiti per lo smaltimento di liquami e di acque reflue industriali», pertanto non dovranno essere compresi nel reticolo minore i collettori artificiali di acque meteoriche.

**5. Individuazione di fasce di rispetto dei corsi d'acqua e definizione delle attività vietate o soggette ad autorizzazione comunale**

L'amministrazione comunale dovrà individuare le fasce di rispetto dei corsi d'acqua (da riportare sul medesimo elaborato cartografico di cui al precedente punto 4) nonché le attività vietate o soggette ad autorizzazione comunale.

Su tale elaborato dovranno essere riportate anche le fasce di rispetto fluviale conseguenti ad altre disposizioni normative, con particolare riguardo alle fasce fluviali contenute nei Piani Stralcio di Bacino approvati ai sensi della legge 183/89.

**5.1 Fasce di rispetto**

L'individuazione di fasce di rispetto dovrà prioritariamente essere condotta sulla base degli studi ai sensi della l.r. 41/97, laddove esistenti, o di apposito studio effettuato secondo le indicazioni relative alla perimetrazione delle aree di esondazione dei corsi d'acqua contenute nel regolamento della suddetta legge.

Tali studi sono da considerarsi *obbligatori* per la definizione di fasce di rispetto *sul reticolo principale*, in deroga da quanto previsto dal r.d. 523/1904.

È facoltà delle Sedi Territoriali Regionali, nell'esprimere il parere vincolante di cui sopra, richiedere che tale tipo di studi di approfondimento venga svolto anche per corsi d'acqua classificati come reticolo minore aventi particolare significatività.

In ogni caso, anche in assenza di studi di approfondimento, le fasce di rispetto dovranno essere individuate da un tecnico con adeguata professionalità e tenendo conto:

- delle aree storicamente soggette ad esondazioni;
- delle aree interessabili da fenomeni erosivi e di divagazione dell'alveo;
- della necessità di garantire un fascia di rispetto sufficiente a consentire l'accessibilità al corso d'acqua ai fini della sua manutenzione, fruizione e riqualificazione ambientale.

Si evidenzia che, sulla base della giurisprudenza corrente, le distanze dai corsi d'acqua devono intendersi misurate dal piede arginale esterno o, in assenza di argini in rilevato, dalla sommità della sponda incisa. Nel caso di sponde stabili, consolidate o protette, le distanze possono essere calcolate con riferimento alla linea individuata dalla piena ordinaria.

### 5.2 Attività vietate o soggette ad autorizzazione comunale

Per quanto concerne le fasce fluviali definite dai Piani Stralcio di Bacino, si rimanda alla normativa stabilita dagli stessi.

All'interno delle fasce di rispetto di cui al precedente paragrafo 5.1, l'amministrazione comunale dovrà puntualmente definire le attività vietate o soggette ad autorizzazione. Potranno essere individuate più fasce di rispetto, alle quali associare normative con differenti gradi di tutela.

Un primo fondamentale riferimento per la definizione di tali norme è costituito dalla disciplina di riferimento dell'attività di polizia idraulica.

Per i fiumi, i torrenti, i rivi, gli scolatoi pubblici e i canali di proprietà demaniale varrà quanto disposto dai citati artt. 59, 96, 97, 98 del r.d. 523/1904. Si ribadisce che le distanze di rispetto e le relative norme previste dal r.d. 523/1904 possono essere derogate *solo se previsto da discipline locali, da intendersi anche quali norme urbanistiche vigenti a livello comunale*, e pertanto solo se le indicazioni dell'elaborato di cui al presente documento verranno recepite con *apposita variante allo strumento urbanistico*.

Per gli altri canali e le altre opere di bonifica varrà quanto disposto dai citati artt. 132, 133, 134, 135, 138 del r.d. n. 368 del 1904 che disciplina all'interno di ben definite fasce di rispetto *delle opere di bonifica e loro pertinenze*, le attività vietate, quelle consentite previa autorizzazione o quelle soggette al «nulla osta» idraulico.

Altre norme di riferimento sono quelle contenute nel Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) per le aree di esondazione e i dissesti morfologici di carattere torrentizio lungo le aste dei corsi d'acqua (art. 9, commi 5, 6, 6-bis).

Si dovrà in ogni caso tenere conto delle seguenti indicazioni:

- è assolutamente necessario evitare l'occupazione o la riduzione delle aree di espansione e di divagazione dei corsi d'acqua al fine della moderazione delle piene;
- dovranno comunque essere vietate le nuove edificazioni e i movimenti di terra in una fascia non inferiore a 4 m dal ciglio di sponda, intesa quale «scarpata morfologica stabile», o dal piede esterno dell'argine per consentire l'accessibilità al corso d'acqua;
- vige comunque il divieto di tombinatura dei corsi d'acqua ai sensi del d.lgs. 152/99 art. 41 e del relativo regolamento di applicazione regionale (ancora da emanare).

Per le opere ammesse previa autorizzazione, l'amministrazione comunale dovrà definire le procedure autorizzative necessarie per garantire che le stesse non comportino conseguenze negative sul regime delle acque.

Potranno essere in generale consentiti:

- gli interventi che non siano suscettibili di influire né direttamente né indirettamente sul regime del corso d'acqua;
- le difese radenti (ossia senza restringimento della sezio-

ne d'alveo e a quota non superiore al piano campagna), realizzate in modo tale da non deviare la corrente verso la sponda opposta né provocare restringimenti d'alveo. Tali opere dovranno essere caratterizzate da pendenze e modalità costruttive tali da permettere l'accesso al corso d'acqua: la realizzazione di muri spondali verticali o ad elevata pendenza dovrà essere consentita unicamente all'interno di centri abitati, e comunque dove non siano possibili alternative di intervento a causa della limitatezza delle aree disponibili.

Gli attraversamenti (ponti, gasdotti, fognature, tubature e infrastrutture a rete in genere) con luce superiori a 6 m dovranno essere realizzati secondo la direttiva dell'Autorità di Bacino «Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce a e b», paragrafi 3 e 4 (approvata con delibera dell'Autorità di Bacino n. 2/99).

È facoltà del comune richiedere l'applicazione, in tutto o in parte, di tale direttiva anche per i manufatti di dimensioni inferiori. Il progetto di tali interventi dovrà comunque essere accompagnato da apposita relazione idrologico-idraulica attestante che gli stessi sono stati dimensionati per una piena con tempo di ritorno di almeno 100 anni e un franco minimo di 1 m.

In casi eccezionali, quando si tratti di corsi d'acqua di piccole dimensioni e di infrastrutture di modesta importanza, possono essere assunti tempi di ritorno inferiori, in relazione ad esigenze tecniche specifiche adeguatamente motivate.

È comunque necessario verificare che le opere non comportino un significativo aggravamento delle condizioni di rischio idraulico su territorio circostante per piene superiori a quella di progetto. Le portate di piena dovranno essere valutate secondo le direttive idrologiche di Autorità di Bacino e Regione.

In ogni caso i manufatti di attraversamento comunque non dovranno:

- restringere la sezione mediante spalle e rilevati di accesso;
- avere l'intradosso a quota inferiore al piano campagna;
- comportare una riduzione della pendenza del corso d'acqua mediante l'utilizzo di soglie di fondo.

Non è ammesso il posizionamento di infrastrutture longitudinalmente in alveo che riducano la sezione. In caso di necessità e di impossibilità di diversa localizzazione le stesse potranno essere interrato.

In ogni caso gli attraversamenti e i manufatti realizzati al di sotto dell'alveo dovranno essere posti a quote inferiori a quelle raggiungibili in base all'evoluzione morfologica prevista dell'alveo, e dovranno comunque essere adeguatamente difesi dalla possibilità di danneggiamento per erosione del corso d'acqua.

### 6. Scarichi in corsi d'acqua

Tra i compiti di polizia idraulica rientra anche l'autorizzazione di scarichi nei corsi d'acqua, sotto l'aspetto della *quantità* delle acque recapitate.

La materia è normata dall'art. 12 delle Norme Tecniche di attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico, al quale si rimanda, e che prevede l'emanazione di una direttiva in merito da parte dell'Autorità di Bacino.

In generale dovrà essere verificata, da parte del richiedente l'autorizzazione allo scarico, la capacità del corpo idrico a smaltire le portate scaricate.

Nelle more dell'emanazione della suddetta direttiva e in assenza di più puntuali indicazioni si dovrà comunque rispettare quanto disposto dal Piano di Risanamento Regionale delle acque, che indica i parametri di ammissibilità di portate addotte ai corsi d'acqua che presentano problemi di insufficienza idraulica.

I limiti di accettabilità di portata di scarico fissati sono i seguenti:

- 20 l/s per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree di ampliamento e di espansione residenziali e industriali;
- 40 l/s per ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree già dotate di pubbliche fognature.

I suddetti limiti sono da adottare per tutti gli scarichi non ricadenti nelle sottoelencate zone del territorio regionale:

- aree montane;

- portate direttamente scaricate su laghi o sui fiumi Ticino, Adda, Brembo, Serio, Chero, Oglio, Mella, Chiese, Mincio.

Il manufatto di recapito dovrà essere realizzato in modo che lo scarico avvenga nella medesima direzione del flusso e prevedere accorgimenti tecnici (quali manufatti di dissipazione dell'energia) per evitare l'innescio di fenomeni erosivi nel corso d'acqua.

**7. Ripristino di corsi d'acqua a seguito di violazioni in materia di polizia idraulica**

In caso di realizzazione di opere abusive o difformi da quanto autorizzato, la diffida a provvedere alla riduzione in pristino potrà essere disposta con apposita Ordinanza Sindacale ai sensi dell'art. 14 della legge 47/85.

**8. Autorizzazione paesistica**

Qualora l'area oggetto di intervento ricada in zona soggetta a vincolo paesistico il richiedente dovrà presentare apposito atto autorizzativo rilasciato dalla Regione Lombardia - Direzione

Territorio e Urbanistica - U.O. Sviluppo Sostenibile del Territorio o, se l'opera rientra tra quelle sub-delegate, dagli Enti competenti individuati dalla l.r. 18/1997 e dalle successive modificazioni che si rendano opportune in relazione ai disposti della d.g.r. di riferimento dei seguenti criteri.

**9. Procedure per Concessioni nel caso di interventi ricadenti nel demanio**

Il comune, in caso di necessità di modificare o di definire i limiti alle aree demaniali dovrà proporre ai competenti uffici dell'amministrazione statale (Agenzia del Demanio) le nuove delimitazioni.

Le richieste di sdemanializzazione sul reticolo minore dovranno essere inviate alle Agenzie del Demanio. L'amministrazione Comunale dovrà in tal caso fornire il nulla-osta idraulico.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 41, comma 4, del d.lgs. 11 maggio 1999 n. 152, le aree del demanio fluviale di nuova formazione non possono essere oggetto di sdemanializzazione.

ALLEGATO C

CANONI REGIONALI DI POLIZIA IDRAULICA

A	Descrizione	Autorizzazione ai soli fini idraulici (senza occupazione di aree demaniali)	Concessione aree demaniali (con occupazione di aree demaniali)	
			Canone	Imposta regionale
<b>Attraversamenti aerei</b>				
A.1	Linee elettriche con tensione sino a 30.000 V	€ 62,87	€ 31,44 + (€ 35,49 per ogni palo / € 76,05 per ogni traliccio)	
A.2	Linee elettriche con tensione superiore a 30.000 V sino a 150.000 V	€ 82,13	€ 41,07 + (€ 35,49 per ogni palo / € 76,05 per ogni traliccio)	
A.3	Linee elettriche con tensione superiore a 150.000 V sino a 250.000 V	€ 125,74	€ 62,87 + (€ 35,49 per ogni palo / € 76,05 per ogni traliccio)	
A.4	Linee elettriche con tensione superiore a 250.000 V	€ 188,60	€ 94,30 + (€ 35,49 per ogni palo / € 76,05 per ogni traliccio)	
A.5	Linee telefoniche	€ 125,74	€ 62,87 + (€ 35,49 per ogni palo / € 76,05 per ogni traliccio)	
A.6	Seggiovie, funivie, teleferiche per trasporto persone e/o cose	€ 418,78	€ 418,78	
A.7	Piccole teleferiche	€ 125,74	€ 125,74	
A.8	Palorci	€ 62,87	€ 62,87	
A.9	Ponte canale, gasdotti, oleodotti, acquedotti, fognature:			
A.9.1	- fino a 1.000 mm di diametro	€ 7,10 al ml (canone minimo € 52,37)	€ 7,10 al ml (canone minimo € 52,37)	
A.9.2	- oltre 1.000 mm di diametro	€ 11,66 al ml (canone minimo € 52,37)	€ 11,66 al ml (canone minimo € 52,37)	
A.10	Passerella o ponticello ciclopedonale o pedonale (larghezza pari a quella indicata dal codice della strada per le piste ciclabili: largh. 1,50 ml):			
A.10.1	- uso agricolo	€ 125,74	€ 125,74	
A.10.2	- uso agricolo all'interno dello stesso fondo	€ 62,87	€ 62,87	
A.10.3	- uso familiare/residenziale/uso pubblico	€ 125,74	€ 125,74	
A.10.4	- uso commerciale o industriale	€ 209,90	€ 209,90	
A.11	Ponte carreggiabile sino ad una superficie di 20 m²:			
A.11.1	- uso agricolo	€ 125,74	€ 125,74	
A.11.2	- uso familiare/residenziale/uso pubblico	€ 125,74	€ 125,74	
A.11.3	- uso commerciale o industriale	€ 209,90	€ 209,90	
	Per la parte eccedente i 20 m², al canone va aggiunto:			
A.11.1.1	- uso agricolo	€ 3,04 al m²	€ 3,04 al m²	
A.11.2.1	- uso familiare/residenziale/uso pubblico	€ 5,07 al m²	€ 5,07 al m²	
A.11.3.1	- uso commerciale o industriale	€ 10,14 al m²	€ 10,14 al m²	
A.12	Attraversamento con cavi o tubazioni ancorate o annegate entro manufatti esistenti (ponti ecc.)			
A.12.1	- fino a 100 mm di diametro	€ 2,03 al ml (canone minimo € 52,37)	€ 2,03 al ml (canone minimo € 52,37)	
A.12.2	- oltre 100 mm di diametro	€ 2,54 al ml (canone minimo € 52,37)	€ 2,54 al ml (canone minimo € 52,37)	
A.13	Altro attraversamento aereo	€ 125,74	€ 125,74	
NOTE	Gli stessi canoni si applicano in caso di occupazione di aree demaniali in senso longitudinale al corso d'acqua, nel caso in cui l'attraversamento aereo preclude o rende difficoltoso l'utilizzo o il transito sull'area demaniale sottesa si dovrà istituire una pratica di occupazione di area demaniale			

L'imposta regionale è dovuta nella misura del 100% dell'importo complessivo del canone da versare

		Autorizzazione ai soli fini idraulici (senza occupazione di aree demaniali)	Concessione aree demaniali (con occupazione di aree demaniali)	
			Canone	Imposta regionale
<b>B</b>	<b>Attraversamenti in sub-alveo</b>			
B.1	Linee tecnologiche (es. fibre ottiche)	€ 125,74	€ 125,74	
B.2	Linee elettriche	€ 125,74	€ 125,74	
B.3	Linee telefoniche	€ 125,74	€ 125,74	
B.4	Acquedotti	€ 125,74	€ 125,74	
B.5	Fognature	€ 125,74	€ 125,74	
B.6	Gasdotti	€ 125,74	€ 125,74	
B.7	Oleodotti	€ 125,74	€ 125,74	
B.8	Cunicoli tecnologici	€ 209,90	€ 209,90	
B.9	Sifoni	€ 209,90	€ 209,90	
B.10	Sottopassi pedonali (larghezza pari a quella indicata dal codice della strada per le piste ciclabili; 3mt):			
B.10.1	- uso agricolo		€ 125,74	
B.10.2	- uso familiare/residenziale/uso pubblico		€ 125,74	
B.10.3	- uso commerciale o industriale		€ 209,90	
B.11	Sottopassi carreggiabili sino ad una superficie di 20 m <sup>2</sup> :			
B.11.1	- uso agricolo		€ 125,74	
B.11.2	- uso familiare/residenziale/uso pubblico		€ 125,74	
B.11.3	- uso commerciale o industriale		€ 209,90	
	Per la parte eccedente i 20 m <sup>2</sup> , al canone va aggiunto:			
B.11.1.1	- uso agricolo		€ 3,04 al m <sup>2</sup>	
B.11.2.1	- uso familiare/residenziale/uso pubblico		€ 5,07 al m <sup>2</sup>	
B.11.3.1	- uso commerciale o industriale		€ 10,14 al m <sup>2</sup>	
B.12	Altro attraversamento in sub-alveo.	€ 125,74	€ 125,74	
NOTE	Se posizionate su terreno demaniale o in alveo in senso longitudinale al corso d'acqua, al canone va aggiunto: manufatti fino a 100 mm di diametro € 1,01 al ml - superiore a 100 mm € 2,03 al ml; nel caso in cui il manufatto/opera non sia completamente sepolto/a sotto la livelletta dell'alveo si dovrà istituire una pratica di occupazione di area demaniale.			
<b>C</b>	<b>Tombinature</b>			
C.1	Uso viabilistico, parcheggio, area attrezzata		€ 5,07 al m <sup>2</sup> (canone minimo € 125,74)	
C.2	Uso residenziale/industriale		Canone=superficie x 1/12 valore unitario area (1) (canone minimo € 209,90)	
	Qualora sull'area insista un corpo fabbrica o una sua porzione il canone dovrà essere il seguente: canone = superficie x 1/12 valore unitario area (1) + superficie demaniale occupata dal corpo fabbrica x 1/12 valore unitario corpo fabbrica (2)			
C.3	Uso agricolo		canone da calcolarsi ai sensi della legge 3 maggio 1982, n. 203 e successive modific. (3) (canone minimo € 68,87)	
<b>D</b>	<b>Transito di sommità arginale</b>			
D.1	Singole autorizzazione di transito		€ 125,74	
<b>E</b>	<b>Rampe di collegamento agli argini dei corsi d'acqua</b>			
E.1	Pedonale		€ 78,59	
E.2	Carrabile		€ 131,82	
	nel caso di più rampe, va aggiunto:			
E.1.1	- pedonale		€ 39,30 per rampa	
E.2.1	- carrabile		€ 65,91 per rampa	
NOTE	Anche se con doppio sbocco sulla sommità purché confluenti in un unico punto al piede esterno dell'argine; nel caso di rampa adibita ad uso commerciale e/o industriale il canone è incrementato del 30%.			
<b>F</b>	<b>Sfalcio erbe - taglio piante</b>			
F.1	Sfalcio erbe e arbusti		€ 20,94 ha (canone minimo € 52,37)	
F.2	Taglio piante		€ 500 ha (canone minimo € 52,37)	
	su sponde, argini, sommità arginali e aree ad asservimento idraulico (4)			
<b>G</b>	<b>Scarichi acque</b>			
G.1	Acque meteoriche e scarichi fognature privati	€ 62,87	€ 62,87	
G.2	Scolmatori troppo pieni acque fognarie	€ 251,47	€ 251,47	
G.3	Acque fognarie provenienti da depuratori gestiti da Enti pubblici:			
G.3.1	- fino a 5000 ab.	€ 251,47	€ 251,47	
G.3.2	- tra i 5000 e i 50000 ab.	€ 367,07	€ 367,07	
G.3.3	- tra i 50000 e i 100000 ab.	€ 734,14	€ 734,14	
G.3.4	- oltre i 100000 ab.	€ 1.468,27	€ 1.468,27	

L'imposta regionale è dovuta nella misura del 100% dell'importo complessivo del canone da versare

		Autorizzazione ai soli fini idraulici (senza occupazione di aree demaniali)	Concessione aree demaniali (con occupazione di aree demaniali)	
			Canone	Imposta regionale
G.4	Scarichi acque industriali o provenienti da depuratori o da Impianti fognari gestiti da privati (escluse le derivazioni d'acqua)	€ 262,12 m³/sec (canone minimo € 262,12)	€ 262,12 m³/sec (canone minimo € 262,12)	
G.5	Scarichi acque per attività proprie dell'imprenditore agricolo (escluse le derivazioni d'acqua)	€ 251,47	€ 251,47	
G.6	Altri scarichi	€ 262,12 m³/sec (canone minimo € 262,12)	€ 262,12 m³/sec (canone minimo € 262,12)	
NOTE	I canoni sono riferiti per una singola bocca di scarico; gli scarichi nel terreno per sistemazioni agricole, da parte di imprese iscritte nel registro delle Aziende Agricole, sono esenti dal pagamento del canone; per i corsi d'acqua gestiti dai Consorzi di Bonifica, i soggetti gravati da contributi di bonifica sono tenuti al versamento del canone solo nel caso che il manufatto di scarico occupi area demaniale.			
<b>H</b>	<b>Ulteriori casi di occupazione di aree demaniali</b>			
H.1	Aree per uso agricolo		canone da calcolarsi ai sensi della legge 3 maggio 1982, n. 203 e successive modific. (3) (canone minimo € 52,37)	
	Per il rilascio di nuove concessioni e per i rinnovi inerenti le pertinenze idrauliche ad uso piovocultura, dovrà essere richiesto preventivo parere dell'Autorità di Bacino secondo le modalità che saranno disposte da specifiche direttive dell'Autorità stessa.			
H.2	Aree per uso non agricolo		Canone=superficie x 2% valore unitario area (1) (canone minimo € 125,74)	
	Qualora sull'area insista un corpo fabbrica o una sua porzione il canone dovrà essere il seguente: canone = superficie x 2% valore unitario area (1) + superficie demaniale occupata dal corpo fabbrica x 2% valore unitario corpo fabbrica (2)			
H.3	Posa bilancioni di pesca in riva a corsi d'acqua (media mt. 15 x 15)		€ 392,93	
H.4	Cartelli pubblicitari:			
H.4.1	- monofacciali fino a 5 m² di superficie		€ 91,26 al m² (canone minimo € 91,26)	
H.4.2	- bifacciali fino a 5 m² di superficie		€ 146,02 al m² (canone minimo € 146,02)	
	Parte eccedente i 5 m²: monofacciali € 35,00 m², bifacciali € 56,00 m²			
H.5	Pali di illuminazione (per ogni palo)		€ 35,49	
H.6	Appostamenti fissi di caccia (previa autorizzazione della provincia):			
H.6.1	- con capanno		€ 655,05	
H.6.2	- senza capanno		€ 392,93	
H.7	Muri di contenimento e difese spondali:			
H.7.1	- per pertinenze idrauliche ad uso agricolo		canone da calcolarsi ai sensi della legge 3 maggio 1982, n. 203 e successive modific. (3) (canone minimo € 52,37)	
H.7.2	- per pertinenze idrauliche ad uso diverso		Canone=superficie x 2% valore unitario area (1) (canone minimo € 104,74)	
H.8	Occupazione area demaniale in aree protette (rif. art. 41, comma 3, d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152 e successive modificazioni)		gratuito	
H.9	Occupazione area demaniale per interventi di ripristino e recupero ambientale realizzati da enti pubblici al fine del rimboschimento		gratuito	
H.10	Guadi/secciatori (massi annegati in cls) con traversa di fondo o manufatti e opere artificiali (deve esserci un'opera di presidio)		€ 62,87	
H.11	Recinzioni, ringhiere, parapetti o simili lungo gli argini		€ 1,50 ml (canone minimo € 52,37)	
H.12	Altre occupazioni di aree demaniali		€ 111,54 ha (canone minimo € 52,37)	
(1)	Valore unitario dell'area calcolato utilizzando il valore di mercato, mediante la stima comparativa delle aree limitrofe alla zona, considerato per la determinazione dell'I.C.I.			
(2)	Valore unitario del corpo fabbrica calcolato utilizzando il valore di mercato, mediante la stima comparativa delle aree limitrofe alla zona, considerato per la determinazione dell'I.C.I.			
(3)	In particolare sono da applicare gli articoli n. 9, 10 e 13 della della legge 3 maggio 1982, n. 203 «Norme sui contratti agrari» e successive modificazioni e l'art. 6 del d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228.			
(4)	Nel caso di rilevati arginali la concessione deve comprendere il taglio sugli argini (lato campagna e lato fiume) e sulla sommità arginale. Nel calcolo della superficie utile, ai fini della determinazione del canone, non deve essere considerato la superficie dell'argine lato fiume nonché la sommità arginale; per asservimento idraulico si intende la fascia di 10 m, di cui al r.d. 25 luglio 1904, n. 523, fascia che va conteggiata, qualora sia area demaniale, dal piede esterno dell'argine o dal ciglio della sponda del corso d'acqua, nel caso non vi sia argine.			

L'imposta regionale è dovuta nella misura del 100% dell'importo complessivo del canone da versare

**NOTE GENERALI**

- Il canone annuo, per tutte le opere di pubblica utilità realizzate da parte di Enti pubblici, non potrà essere inferiore a € 52,37 e non superiore al 10% di quello risultante applicando i valori del presente allegato (d.g.r. 12 aprile 2002, n. 8743).
- I canoni sopraelencati sono assoggettati a revisione annuale in proporzione diretta alla media dei valori dell'€ calcolati distintamente dall'Istituto Centrale di Statistica per il costo della vita e per i prezzi all'ingrosso (d.l. 2 ottobre 1981, n. 546, convertito con modificazioni nella legge 1 dicembre 1981, n. 692).
- I canoni di occupazione di area demaniale comprendono anche l'indennità di servitù implicitamente costituita sull'area demaniale a favore del privato.
- Per quanto concerne i canoni regionali di escavazione di materiali inerti degli alvei dei corsi d'acqua (calcolati per Provincia), gli stessi dovranno fare riferimento agli ultimi provvedimenti in materia del Direttore Generale Territorio e Urbanistica.
- Non sono ammesse occupazioni di aree demaniaali per attraversamenti longitudinali e trasversali che riducano la sezione dell'alveo.
- Per quanto riguarda le tombinature, premesso che se le opere di tombinatura sono regolarmente autorizzate anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 152/1999, non è possibile ordinarne la rimozione, in tutte le altre situazioni è vietato la copertura dei corsi d'acqua, che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità e la realizzazione di impianti di smaltimento rifiuti.
- **Nei casi non ricompresi nella presente tabella si rimanda alla valutazione motivata e discrezionale del responsabile del procedimento che valuta, di volta in volta, la tipicità del caso e determina il relativo canone da applicarsi.**